

The page features a decorative graphic consisting of three blue circles of varying sizes, each with a lighter blue ring around its center. These circles are arranged in a vertical line, with the largest at the top, a medium one in the middle, and the largest at the bottom. Two thin blue lines intersect at the top left and extend diagonally across the page, framing the circles.

***AUTOMOBILE CLUB TARANTO
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA 2021-2023***

*REDATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA. 2 BIS, DELLA LEGGE
6 NOVEMBRE 2012 N. 190 ED APPROVATO CON DELIBERA
PRESIDENZIALE N. 5 DEL 29.03.2021*

SOMMARIO

I SEZIONE - PARTE GENERALE.....	6
PREMESSA.....	6
P.N.A. e P.T.P.C.T. - Strategia di prevenzione.....	7
Automobile Club	7
II SEZIONE -PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	9
IL PROCESSO DI ADOZIONE DEL P.T.P.C.T.	9
Le fasi del processo.....	9
I Protagonisti.....	10
Analisi del contesto interno.....	10
Analisi del contesto esterno	13
La Comunicazione.....	14
GESTIONE DEL RISCHIO: LA METODOLOGIA UTILIZZATA	14
Mappatura dei processi.....	15
Valutazione del rischio	15
Trattamento del rischio	17
FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E SELEZIONE DEL PERSONALE DESTINATO AD OPERARE NELLE AREE PARTICOLARMENTE ESPOSTE A RISCHIO CORRUZIONE.....	19
Formazione Generale	19
Formazione specifica	20
Selezione del personale destinato ad operare nelle aree particolarmente esposte a rischio corruzione	20
LA DISCIPLINA COMPORTAMENTALE	21
Codice di Comportamento	21
Codice etico	21
Il Whistleblowing	22

Data Protection Officer.....	23
ALTRE INIZIATIVE	25
Conflitto di interessi	25
Rotazione del personale	26
Prevenzione del fenomeno della corruzione nell'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - Pantouflage	27
Prevenzione del fenomeno della corruzione nelle procedure di approvvigionamento.....	28
Prevenzione del fenomeno della corruzione nella gestione del patrimonio	40
Prevenzione del fenomeno della corruzione nella gestione delle entrate e delle spese.....	40
Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni	41
Prevenzione del fenomeno della corruzione nell'attribuzione degli incarichi con riferimento alla presenza di cause di inconferibilità e incompatibilità	42
Prevenzione del fenomeno della corruzione nell'esercizio di incarichi conferiti da altra amministrazione	44
Prevenzione del fenomeno della corruzione nei rapporti con società di diritto privato in controllo pubblico, enti pubblici economici, altre società ed enti di diritto privato partecipati.....	44
Patti d'integrità.....	44
Forme di consultazione	45
MONITORAGGIO E SANZIONI	45
Principi generali	45
Monitoraggio	46
Sanzioni.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
III SEZIONE - TRASPARENZA ED INTEGRITA'	48
TRASPARENZA – MISURA PRIVILEGIATA DI PREVENZIONE	48
Le principali novità.....	48
La trasparenza in ACI	49
Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza.	50
Diffusione della piattaforma agli Automobile Club Provinciali	Errore. Il segnalibro non è definito.
Diffusione della piattaforma alle società in house.....	Errore. Il segnalibro non è definito.

I collegamenti con il Piano della Performance	51
Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)	51
Coinvolgimento degli stakeholder.....	52
Giornata della Trasparenza.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Misure di monitoraggio e di vigilanza	53
Monitoraggio OIV	53
Requisiti di forma	54
Misure per assicurare l'applicazione e l'efficacia degli istituti dell'accesso civico semplice e generalizzato	54
IV SEZIONE - CONCLUSIONI	54
RACCORDO CON IL SISTEMA DI PERFORMANCE	54
AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C.T.	55

Documenti Allegati del Piano:

- Allegato 1 – Fac simile dichiarazione Patto di integrità (all'interno del Piano)
- Allegato 2 - Quadro sinottico
- Allegato 3 - Tabella Obblighi di pubblicazione
- Allegato 4 - Metodologia valutazione dei rischi
- Allegato 5 - Metodologia di individuazione Area rischio / Tipologia di misura

LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI UTILIZZATE

A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione

A.V.C.P. Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture

C.I.V.I.T. Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità della Amministrazioni Pubbliche

O.I.V. Organismo Indipendente di Valutazione

P.N.A. Piano Nazionale Anticorruzione

P.P. Piano della Performance

P.T.P.C. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

P.T.P.C.T. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

P.T.T.I. Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

R.P.C.T. Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

I SEZIONE - PARTE GENERALE

PREMESSA

La Legge 6 novembre n. 190 del 2012, rubricata “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, ha introdotto nell’Ordinamento Giuridico italiano una normativa volta a rafforzare l’efficacia del contrasto al fenomeno corruttivo tenendo anche conto delle indicazioni formulate in materia dalle Convenzioni internazionali.

Strumenti centrali della disciplina di prevenzione della corruzione e, in generale, delle fattispecie di malfunzionamento dell’amministrazione sono a livello nazionale, il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto ed aggiornato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e, per ciascuna amministrazione, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (redatto ai sensi del c. 59, art. 1 l. 190/2012).

La funzione principale del P.N.A. è quella di assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale. Il P.N.A. è finalizzato prevalentemente ad agevolare la piena attuazione degli strumenti di prevenzione della corruzione che sono disciplinati dalla legge. Ruolo fondamentale in questo contesto è rappresentato dall’adozione del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) , con il quale viene disegnata la strategia di prevenzione per ciascuna amministrazione.

Dunque la prevenzione si realizza mediante un’azione coordinata tra strategia nazionale e strategia interna a ciascuna amministrazione. Il P.T.P.C. quindi è un programma di attività, di natura programmatica, in cui vengono indicate le aree di rischio, i rischi specifici, le misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici nonché i responsabili per l’applicazione di ciascuna misura.

L’ultimo aggiornamento del PNA - adottato da ANAC con delibera 1064 del 13 novembre 2019 - ha focalizzato la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le precedenti indicazioni, integrate con orientamenti maturati nel corso del tempo oggetto di specifici atti regolatori.

L’Automobile Club Taranto ha tempestivamente dato attuazione al dettato normativo nominando un Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione ed ha approvato dal, su proposta del R.P.C.T, il primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che viene aggiornato annualmente in conformità a quanto previsto dalla Legge

n.190/2012 e nel rispetto delle linee guida e delle delibere A.N.A.C. di aggiornamento del PNA; dal 2017 il Piano, su indicazione ANAC, ha, al proprio interno, una sezione dedicata alla trasparenza ed integrità.

P.A. e P.T N.P.C.T. .- Strategia di prevenzione

Il Piano per la Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza di ACI per il triennio 2021 – 2023, costituisce il documento attraverso il quale l'Ente definisce e sistematizza la propria strategia di prevenzione della corruzione nel rispetto delle indicazioni formulate a livello nazionale dal P.N.A., consolidando le scelte di carattere generale e le metodologie già adottate nei Piani precedenti con l'obiettivo, tra l'altro, di proseguire nel percorso di semplificazione delle procedure di gestione del sistema di prevenzione e sviluppo di una cultura organizzativa basata sull'integrità.

Le misure di prevenzione adottate nello scorso Piano risultano essere state per lo più idonee ed efficaci, pertanto, si persegue una sostanziale continuità rispetto al precedente assetto del sistema della trasparenza e della prevenzione della corruzione.

Le novità introdotte sono sostanzialmente tese a recepire le indicazioni formulate da ANAC con l'obiettivo di rafforzare il sistema di prevenzione nelle aree di attività di carattere specifico di AC Taranto relative all'area delle attività più legate alla mission istituzionale dell'Ente sia con riferimento al mondo dell'associazionismo che al mondo dell'automobilismo sportivo.

In particolare l'impegno in termini di ottimizzazione del piano si è incentrato su una analisi più attenta delle Aree di rischio dei processi mappati e sulla tipologia delle misure individuate che tengano conto delle specificità di AC Taranto e siano sempre più in linea con le indicazioni del PNA 2019; quanto precede in prospettiva di avvalersi di strumenti e soluzioni informatiche idonee a facilitare la rilevazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati e delle informazioni necessarie, così da semplificare in futuro la costruzione del quadro sinottico.

Automobile Club Taranto

L'Automobile Club Taranto è una realtà concreta al fianco di cittadini ed automobilisti. Sempre al passo con le esigenze contemporanee, l'AC dedica il proprio impegno alle tematiche della mobilità e fornisce ai propri soci una vasta gamma di opportunità e servizi .

La mission dell'Automobile Club è quella di presidiare i molteplici versanti della mobilità e di diffondere una nuova cultura dell'automobile, rappresentando e tutelando gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo.

L'impegno istituzionale primario è quello di rispondere, con continuità e con capacità di innovazione, alle esigenze e ai problemi del mondo automobilistico – in tutte le sue forme e sfaccettature: ambientali, sociali ed economiche – fornendo tutela, esperienza e professionalità ai cittadini nella difesa del diritto alla mobilità, una mobilità nuova che esalti le responsabilità di ciascuno e che spinga verso atteggiamenti etici e sostenibili del muoversi, a beneficio della società presente e futura.

In coerenza con la sua natura di Pubblica Amministrazione, l'AC Taranto gestisce una serie di rilevanti servizi pubblici a favore dei cittadini e delle Amministrazioni

La presenza capillare di AC Taranto sul territorio garantisce una profonda conoscenza della realtà di riferimento e rende possibile un'offerta di servizi e soluzioni adeguati alle diversità sociali e culturali del territorio di riferimento

Per il pieno conseguimento delle proprie finalità istituzionali l'AC Taranto si avvale:

- delle proprie strutture dirette;
- della collaborazione assicurata in ambito locale dalle delegazioni , con specifico riferimento alla funzione associativa ed a quella di presidio delle tematiche relative all'automobilismo, alla mobilità ed alla educazione e sicurezza stradale;
- di strutture operative collegate, costituite sotto forma di Società di cui l'Ente detiene la partecipazione totalitaria o maggioritaria, che concorrono all'erogazione di prestazioni e servizi nei confronti degli utenti automobilisti, delle Pubbliche Amministrazioni e dei Soci.

II SEZIONE -PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

IL PROCESSO DI ADOZIONE DEL P.T.P.C.T.

Le fasi del processo

Il processo di adozione, monitoraggio e aggiornamento del Piano è strutturato per ottimizzare il sistema AC Taranto di prevenzione del fenomeno corruttivo contribuendo alla riduzione del rischio di erosione del valore pubblico a seguito di fenomeni corruttivi.

La prima fase è la mappatura dei processi in cui si articolano le diverse attività dell'Ente e la conseguente analisi degli stessi in ottica di prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Il processo è inteso come insieme di attività svolto in una specifica struttura che aggiunge valore per uno stakeholder (sia esso cittadino, dipendente o, ancora, partner di AC).

Quindi, in questa ottica sono stati mappati:

- processi specifici;
- processi trasversali (per i quali è imprescindibile l'analisi da parte degli owner).

L'esame dei processi non si è limitato ad un approccio rivolto all'interno dell'organizzazione ma è risultato anche focalizzato sull'analisi del contesto esterno.

Il processo per la redazione, gestione e aggiornamento del P.T.P.C.T. si è poi sviluppato attraverso le seguenti fasi:

- individuazione delle aree di rischio;
- pianificazione del trattamento del rischio e definizione delle misure di prevenzione;
- monitoraggio e rendicontazione.

Ciascuna Struttura, in occasione dell'aggiornamento annuale, effettua una periodica verifica della coerenza della mappatura con la dinamicità dei processi organizzativi ed un monitoraggio sulla effettiva efficacia delle misure di prevenzione adottate in un processo di miglioramento continuo del sistema di prevenzione.

Quanto precede tenendo debitamente distinte le misure che trovano fonte in una previsione normativa - e che quindi devono necessariamente trovare applicazione - da quelle che, in via autonoma ed ulteriore, la Struttura ritiene opportuno introdurre per un miglior presidio del processo, al fine di ridurre il rischio di corruzione.

Il PTPCT è strettamente coordinato al Piano della Performance con particolare riguardo alla misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali che tengono conto dell'attuazione delle misure programmate nel P.T.P.C.T., dell'effettiva partecipazione delle strutture e degli individui alle varie fasi del processo di gestione del rischio, nonché del grado di collaborazione con il R.P.C.T.

Con cadenza annuale e nel rispetto dei termini normativamente definiti il RPCT sottopone agli Organi il Piano per la prevista adozione

I Protagonisti

In linea con la disciplina normativa e le linee guida da A.N.A.C., gli Organi di indirizzo di AC Taranto assumono un ruolo di rilievo nella definizione del sistema di prevenzione della corruzione non solo nel processo di approvazione del P.T.P.C.T. quanto nell'attività volta allo sviluppo di un contesto organizzativo favorevole al consolidamento di politiche di prevenzione

I componenti degli Organi oltre a svolgere una funzione propulsiva per la realizzazione del sistema sono inoltre tenuti al rispetto delle misure di prevenzione della corruzione contenute nel presente Piano, unitamente ai dipendenti (a tempo determinato o indeterminato, incluso quello proveniente da altre Pubbliche Amministrazioni in distacco o in comando), ai collaboratori a qualunque titolo (es. consulenti, esperti, ecc.), nonché agli organi di controllo e vigilanza.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione si coordina con gli altri strumenti di programmazione e controllo esistenti ; in particolare, le misure adottate per la prevenzione della corruzione, costituiscono obiettivi individuali e di organizzazione nel sistema delle performance.

Ai fini di un ottimale funzionamento del sistema di gestione del rischio corruttivo, anche in base a quanto indicato nel PNA 2019, di seguito si indicano i principali attori che sono coinvolti a pieno titolo nella governance dei processi per la prevenzione del rischio corruzione, come previsti anche dalla legge n. 190/2012, specificando i rispettivi compiti.

Analisi del contesto interno

L'analisi del contesto interno si è focalizzata sui flussi organizzativi e sulle posizioni lavorative funzionali alle esigenze degli uffici coinvolti, sia direttamente che indirettamente, nell'erogazione dei servizi di competenza dell'Ente.

In particolare, il 2020 è stato caratterizzato dal contesto emergenziale che ha costituito una ulteriore sfida per le organizzazioni pubbliche impegnate ad affrontare nuove modalità di erogazione dei servizi sempre più digitalizzate e al proprio interno gestire nuove articolazioni del rapporto di lavoro privilegiando lo smart working.

In tale contesto fortemente innovativo si continua a registrare una complessità derivante dalla necessità di contemperare il rispetto delle specificità locali stante il presidio capillare del territorio con l'esigenza di assicurare omogeneità comportamentale nello svolgimento dei processi produttivi.

Attori interni

Tutte le componenti dell'Amministrazione, ognuno in relazione al ruolo rivestito, contribuiscono all'aggiornamento del P.T.P.C.T. e tutte, a vario titolo, partecipano alla definizione, attuazione e verifica di efficacia delle misure di prevenzione.

Si evidenziano, di seguito, i compiti e le responsabilità che il presente Piano attribuisce a ciascun attore:

Presidente:

- designa il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- valuta la proposta di P.T.P.C.T. elaborata dal Responsabile, la adotta e la sottopone al Consiglio Direttivo per l'approvazione;
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

Responsabile per la Prevenzione della corruzione e per la trasparenza:

- è titolare del potere di predisposizione e proposta del P.T.P.C.T. all'Organo di indirizzo politico;
- partecipa alla riunione dell'organo di indirizzo, in sede di approvazione del P.T.P.C.T., al fine di valutare adeguatamente i contenuti e le implicazioni attuative;
- segnala all'Organo di indirizzo politico e all'OIV le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
- garantisce il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione presenti nell'Ente;
- propone modifiche al Piano in caso di mutamenti dell'Organizzazione;
- individua il personale da inserire nei percorsi di formazione specifici finalizzati a rafforzare il sistema di prevenzione della corruzione;

- risponde sul piano disciplinare, oltre che per danno erariale e d'immagine dell'Ente, nel caso in cui il reato di corruzione sia stato accertato, con sentenza passata in giudicato; salvo che provi di aver predisposto il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso;
- esercita poteri di vigilanza e controllo e acquisisce dati e informazioni su richiesta dell'A.N.A.C.;
- comunica tempestivamente – qualora si trovasse in codesta condizione - di aver subito condanne di primo grado. AC..... ove venga a conoscenza di tali condanne da parte del R.P.C.T. stesso o anche da terzi – revoca tempestivamente l'incarico di R.P.C.T dandone comunicazione all'A.N.A.C.

Dipendenti:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T., nel Codice di comportamento e nel Codice Etico di Federazione.

Organismo Indipendente di Valutazione:

L'OIV è coinvolto nell'ambito delle valutazioni delle misure di prevenzione della corruzione introdotte dall'Ente pubblico, pertanto:

- promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi di trasparenza;
- verifica la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel Piano della Performance;
- verifica, anche ai fini della validazione della relazione sulla performance, la coerenza tra gli obiettivi previsti nel P.T.P.C.T e quelli indicati nel Piano della Performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori;
- esprime parere obbligatorio sul codice di comportamento;
- offre, nell'ambito delle proprie competenze specifiche, un supporto metodologico al RPCT e agli altri attori;
- partecipa al processo di gestione del rischio.

Titolare Ufficio Procedimenti Disciplinari, UPD:

- svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza;
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'Autorità giudiziaria.
-

I collaboratori a qualsiasi titolo dell'Amministrazione:

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T., nel Codice di comportamento e nel Codice Etico di Federazione.

Ciascun attore svolge i compiti e le responsabilità che gli sono attribuiti fermo restando l'obbligo sancito, da ultimo, nel Codice di Comportamento del personale di rispettare le misure contenute nel presente Piano, indipendentemente dal livello di inquadramento rivestito.

Analisi del contesto esterno

I significativi cambiamenti che hanno caratterizzato il contesto sociale di riferimento nel corso del 2020 in relazione alla diffusione della pandemia da COVID 19 hanno ulteriormente incrementato l'attenzione dell'Ente a verificare come le caratteristiche strutturali e congiunturali del contesto nel quale opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e condizionare la valutazione del rischio ed il monitoraggio sull'efficacia delle misure di prevenzione definite.

AC Taranto nell'analisi dei rischi corruttivi, non dimentica che la qualità del contesto esterno può condizionare la qualità dell'agire dell'Ente, ovvero la capacità di acquisire e restituire risorse, nella specie, si verte, infatti in una relazione bidirezionale: anche l'azione dell'Ente, può contribuire alla qualità del contesto esterno di riferimento.

AC Taranto si relaziona con differenti tipologie di stakeholder in quanto diversi sono gli ambiti, sia culturali che economici, in cui l'Ente opera quotidianamente.

Con l'obiettivo di contribuire a creare un sistema di prevenzione che coinvolga anche gli interlocutori dell'Ente AC Taranto promuove l'interazione con altre istituzioni e instaura partnership strategiche con i soggetti coinvolti negli ambiti di interesse al fine di condividere le esperienze per la creazione di un network attento alle tematiche della prevenzione.

Attori esterni

ACI è attenta a coinvolgere e ad ascoltare i cittadini, al fine di riconoscere e far emergere eventuali fenomeni di cattiva amministrazione.

Il canale di dialogo diretto con gli interlocutori istituzionali (cittadini e pubbliche amministrazioni di interfaccia) è rappresentato dal sito dell'Ente, che consente un accesso guidato - articolato per aree tematiche – che filtra ed indirizza le richieste.

Particolare attenzione è dedicata alla realizzazione anche di alcuni importanti momenti che danno voce agli stakeholder, in particolare alle giornate della trasparenza e altri eventi specifici che si realizzano annualmente e che costituiscono occasione privilegiata per un feedback diretto ed immediato.

La Comunicazione

La fase di “consultazione e comunicazione” è trasversale, e potenzialmente contestuale, a tutte le fasi del processo di gestione del rischio descritte nel Piano.

Per quanto attiene il coinvolgimento dei soggetti interni ed esterni (cittadini, associazioni, altre istituzioni, etc.) ai fini del reperimento delle informazioni necessarie alla migliore personalizzazione della strategia di prevenzione della corruzione dell'amministrazione, AC..... cura in via prioritaria attraverso il sito istituzionale, con particolare riferimento alla sezione Amministrazione Trasparente:

- Attività di comunicazione (interna ed esterna) delle azioni intraprese e da intraprendere,
- Informazione trasparente sui compiti e le responsabilità di ciascuno,
- Condivisione dei risultati attesi.

GESTIONE DEL RISCHIO: LA METODOLOGIA UTILIZZATA

La gestione attraverso la predisposizione del PTPCT dei rischi connessi al verificarsi di eventi non etici legati alla corruzione intesa come, e soprattutto, *mala administration*, avviene seguendo questa metodologia:

- individuazione dei rischi comuni e specifici dell'organizzazione;
- determinazione delle misure di prevenzione per ridurre le probabilità che si verifichino rischi;
- individuazione del responsabile per ogni misura ed eventuale collegamento con la valutazione della performance individuale e collettiva;
- adozione delle misure volte alla riduzione o alla neutralizzazione del rischio: valutazione in base ai costi stimati ed all'impatto sull'organizzazione;
- ripartizione delle competenze al fine di applicare al meglio le misure in materia di anticorruzione e rispettare le scadenze in materia di obblighi di trasparenza.

La predetta metodologia è volta a ridurre il rischio di una scarsa chiarezza del flusso dei compiti e delle responsabilità affidate ai soggetti che, proprio in relazione al ruolo rivestito nell'organizzazione, dovrebbero costituire il primo riferimento per l'individuazione, la gestione e lo sviluppo delle misure volte alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno corruttivo.

In tal modo si è inteso costituire un sistema che tenga conto delle effettive esigenze di intervento rilevate direttamente da chi possiede la piena conoscenza dei processi potenzialmente interessati da eventi corruttivi.

La gestione del rischio di corruzione si articola nelle tre seguenti fasi:

- mappatura dei processi;
- individuazione e valutazione del rischio;
- trattamento del rischio.

Mappatura dei processi

Il buon funzionamento o il malfunzionamento (quindi anche la corruzione) sono evidenziabili nei processi ed è per questo che la conoscenza ed il puntuale presidio dei processi costituisce l'elemento centrale per la creazione di un sistema di prevenzione e, prima ancora, per la definizione di assetti organizzativi funzionali alle esigenze dei servizi erogati.

Purtroppo la frammentazione dei compiti e delle attività rende talvolta più complessa la percezione e quindi la definizione dell'intero iter dall'input iniziale all'output nei confronti dei soggetti interessati

La mancata piena consapevolezza da parte degli attori può di per sé provocare criticità funzionali, aumentando il rischio di malfunzionamenti e corruzione.

La mappatura dei processi è quindi una attività fondamentale e delicata nella costruzione di un efficace piano di prevenzione della corruzione / malfunzionamento. Le Strutture dell'Ente sono state coinvolte nella mappatura dei processi operativi in cui si articolano le attività con un approccio iniziale a livello macro organizzativo, riservando una analisi di maggior dettaglio ai processi ove è emersa con maggiore evidenza la presenza di eventuali aree a rischio di corruzione.

Il Responsabile richiama sempre l'opportunità che, nel processo di revisione, sia coinvolto tutto il personale che ogni giorno presidia processi e attività nel quotidiano della Struttura.

Valutazione del rischio

La metodologia utilizzata è quella del C.R.S.A. (Control Risk Self Assessment) basata sull'autovalutazione.

L'attività ha interessato ogni processo o fase di processo ed ha avuto come riferimento la rilevazione del più ampio spettro possibile di eventi raccogliendo un livello di informazioni tale da coinvolgere tutte le attività in cui si articola il processo e, conseguentemente, la possibilità del manifestarsi di episodi di mala amministrazione.

L'assessment è volto ad individuare le diverse possibili cause che, in via autonoma o sinergicamente, possono generare situazioni di rischio quali, ad esempio:

- mancanza / insufficienza o scarsa efficacia di controlli;
- mancanza di trasparenza dell'azione amministrativa o dei comportamenti posti in essere nel presidio delle posizioni funzionali dai soggetti più direttamente coinvolti nei processi di erogazione dei servizi;
- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza delle competenze possedute dal personale impegnato nei processi;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

Il metodo di individuazione del livello di rischio inizialmente fondato su elementi di carattere esclusivamente oggettivo, tiene ora conto, in linea con le recenti indicazioni di ANAC anche di informazioni e dati di carattere quantitativo/qualitativo per arrivare ad una scala di valutazioni articolata sui valori basso medio alto. Si tiene, dunque conto anche di informazioni direttamente acquisite dai soggetti che presidiano i processi oggetto di analisi

In particolare, AC Taranto tiene anche in debito conto informazioni acquisite in merito alla presenza di eventuali precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti; sentenze passate in giudicato; procedimenti in corso; decreti di citazione a giudizio riguardanti i reati contro la PA, il falso e la truffa, con particolare riferimento a:

- truffe aggravate (artt. 640 e 640 bis c.p.);
- procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti);
- ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici.

Il censimento degli eventi rischiosi evidenzia ogni anno:

- la possibilità di elencare gli eventi rischiosi riscontrati in ognuna delle attività analizzate;
- l'utilità dell'uso di un sistema che permetta l'accorpamento dei rischi individuati;
- eventuali interdipendenze tra eventi diversi ed un'esposizione congiunta a più rischi da parte della stessa attività.

Nel dettaglio la valutazione si è sviluppata su tre fasi direttamente connesse tra loro: identificazione del rischio, analisi e ponderazione.

Nella prima fase si procede ad una descrizione dell'evento rischioso che porta all'identificazione puntuale del singolo rischio, in modo da rendere evidente ed univoca

l'identificabilità dello stesso con la fase di attività coinvolta e puntuale l'identificazione della misura di prevenzione.

La “misurazione” del rischio viene svolta sulla base delle indicazioni e dei parametri espressi da ANAC nell'allegato 1 al PNA 2019. A tal fine i singoli referenti sono chiamati a rivedere per i processi di propria competenza la valutazione del rischio e ad esprimere un giudizio sintetico utilizzando i nuovi parametri definiti.

Nel merito si fa riferimento per un maggior dettaglio all'allegato 5 “metodologia valutazione dei rischi ” del presente P.T.C.P.T..

Per rispondere in maniera più puntuale alle indicazioni contenute nel PNA 2019, si è inoltre avviata un'attività di analisi più approfondita delle Aree di rischio dei processi mappati, la tipologia di misura scelta per limitare il rischio e la loro catalogazione.

Trattamento del rischio

La gestione del rischio è volta alla individuazione di un sistema di misure - concrete, efficaci e verificabili – finalizzate a garantire il costante adeguamento del sistema di prevenzione all'esigenza di assicurare processi organizzativi sempre improntati all'erogazione dei servizi con elevati standard quali/quantitativi.

Il Quadro sinottico oltre ad evidenziare le misure introdotte per comprimere il rischio di fenomeni corruttivi riporta anche la declaratoria delle misure “obbligatorie”, normativamente previste per calmierare il rischio corruzione nella colonna che le identifica anche come “vincolo”.

Per ciascuna delle misure previste è indicato il Responsabile dell'attuazione e individuate le persone impegnate nell'attività/fase del processo a rischio di corruzione. I soggetti sono destinatari di interventi formativi specifici rivolti, in via prioritaria, ad agevolare l'acquisizione di elementi di conoscenza necessari al miglior presidio delle posizioni funzionali rivestite.

Riepilogando, i principi di riferimento dell'azione dell'Ente nella prevenzione della corruzione con particolare riguardo alla gestione del rischio sono:

- attenzione all'interesse pubblico sottostante l'attività ed al corretto utilizzo delle risorse pubbliche ;
- integrazione tra processi di gestione del rischio e ciclo di gestione della performance, in modo da rendere evidente la coerenza tra le misure previste in sede di P.T.P.C.T. e gli obiettivi organizzativi ed individuali assegnati nel piano delle performance;

- continuità e gradualità del miglioramento che si traduce in un costante impegno da parte di tutta l'Organizzazione nella manutenzione delle misure, evitando pericolose sottostime del rischio o analisi apoditticamente complete, soprattutto in relazione al sopravvenire di modifiche organizzative;
- assunzione di responsabilità da parte di tutti gli attori coinvolti;
- cura nell'analisi del contesto interno ed esterno all'Ente finalizzata all'adozione di sistemi di trattamento del rischio che tengono conto delle specifiche esigenze delle singole strutture e non sono mera riproduzione di misure già applicate da altre organizzazioni;
- trasparenza complessiva del processo;
- valenza organizzativa delle iniziative assunte in attuazione del Piano con particolare riguardo ai sistemi di controllo attivati sui cicli produttivi.

Si tratta di un complesso di iniziative che non assumono connotazioni ispettivo/repressive né sono lette come tali ma sono realizzate con l'obiettivo dichiarato e reso noto anche attraverso interventi formativi specifici, di supportare l'adozione di tempestive azioni di miglioramento organizzativo per evitare, in via preventiva, il perpetuarsi di comportamenti a possibile rischio corruttivo.

Aree di rischio

L'individuazione delle aree ha tenuto conto in via prioritaria delle indicazioni introdotte al P.N.A. 2019 in merito alla declaratoria delle aree di rischio generali relative a:

- 1) contratti pubblici;
- 2) acquisizione e gestione del Personale;
- 3) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- 4) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- 5) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- 6) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Si riporta, in allegato, il catalogo dei rischi individuati in relazione alle aree a rischio di corruzione mappate nei processi dell'Ente ed indicate nel quadro sinottico allegato al Piano.

FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E SELEZIONE DEL PERSONALE DESTINATO AD OPERARE NELLE AREE PARTICOLARMENTE ESPOSTE A RISCHIO CORRUZIONE

Una formazione adeguata favorisce, da un lato, una maggior consapevolezza nell'assunzione di decisioni, in quanto una più ampia ed approfondita conoscenza riduce il rischio che l'azione illecita possa essere compiuta in maniera inconsapevole; dall'altro, consente l'acquisizione di competenze specifiche per lo svolgimento delle attività nelle aree individuate a più elevato rischio di corruzione.

Elevato livello di competenze e cultura della legalità radicata nell'organizzazione, consentono di assicurare la puntuale ed efficace applicazione delle misure di prevenzione definite nel Piano.

Coerentemente è sempre più frequente la realizzazione di interventi finalizzati a favorire la crescita di competenze tecniche per l'acquisizione di strumenti decisionali utili per la gestione dei casi critici che possono capitare nel corso dell'attività professionale nonché per l'analisi di eventuali ipotesi di conflitti di interessi o situazioni lavorative che possono dar luogo all'attivazione di misure di prevenzione.

Gli interventi formativi sono caratterizzati da diversi livelli contenutistici e diverse modalità di erogazione in modo da ottimizzarne l'efficacia e la capacità di incidere sulla cultura organizzativa e le competenze di tutto il personale e, in particolare, del personale impegnato nelle aree di attività a maggior rischio .

La "classica" formazione in aula risulta sempre meno applicata in linea con lo svolgimento della prestazione prevalentemente in smart working per contro trova sempre maggior diffusione l'utilizzo di sistemi web based che consentano una fruizione più flessibile, anche al di fuori dell'orario di lavoro .

I valori fondanti della cultura organizzativa, identificati nel Codice etico della Federazione, sono periodicamente oggetto di specifici interventi formativi anticorruzione, con l'obiettivo che gli elementi valoriali distintivi dell'Ente divengano sempre più patrimonio condiviso.

Formazione Generale

In linea con le indicazioni del PNA l'Ente programma annualmente adeguati percorsi di aggiornamento e di formazione articolati su un livello generale e su un livello specifico.

Il primo, di carattere generale è teso all'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) ed all'approfondimento delle tematiche dell'etica e della legalità (approccio

valoriale), con l'obiettivo di rafforzare una cultura organizzativa improntata ai principi che animano il codice etico della federazione e che costituiscono terreno fertile per la più ampia diffusione ed efficacia del sistema di prevenzione della corruzione definito nel Piano.

Oggetto di questa formazione è sia la disciplina normativa che individua i comportamenti che determinano fattispecie penali di reato, sia la conoscenza dei comportamenti concreti da attuare durante l'attività lavorativa, nonché lo sviluppo di mappe del rischio finalizzate a circoscrivere gli elementi dai quali può derivare l'insorgenza di fenomeni corruttivi.

In ottica di coerenza e sinergia tra il sistema di pianificazione e valutazione delle performance e le previsioni dettate dal P.T.P.C.T., la partecipazione alle sessioni assume rilievo in sede di conseguimento degli obiettivi di performance.

Formazione specifica

Il secondo livello di formazione a carattere specifico è rivolto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nonché al personale appartenente alle aree a rischio.

La formazione del R.P.C.T. è mirata all'aggiornamento delle conoscenze necessarie per la predisposizione del Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza e l'ottimizzazione dei sistemi di monitoraggio dei procedimenti nel rispetto dei termini di legge.

Interventi formativi specifici - con precisa definizione dei destinatari operanti nelle particolari Aree di rischio - attengono alla promozione della trasparenza, alle modalità di pubblicazione nel sito web istituzionale dei procedimenti amministrativi al procedimento amministrativo, agli appalti alle attività del RUP, alle selezioni del personale.

Selezione del personale destinato ad operare nelle aree particolarmente esposte a rischio corruzione

I dipendenti destinati ad operare nelle aree particolarmente esposte a rischio corruzione, di cui al "catalogo dei processi e delle attività con eventuali rischi in AC Taranto", devono risultare in possesso, in aggiunta ai requisiti comprovanti la loro idoneità professionale, del requisito di assenza di precedenti penali e disciplinari per condotte di natura corruttiva, da intendere come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

In tal senso devono intendersi ricomprese non solo la fattispecie penalistica disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter c.p. o la gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Tit. II Capo I c.p. ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, si abbia

evidenza di un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite (circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica).

LA DISCIPLINA COMPORTAMENTALE

Codice di Comportamento

In ottemperanza alle disposizioni contenute nella Legge 190/2012 e tenuto conto del D.P.R. n. 62/2013 – recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – l'AC..... ha adottato con delibera presidenziale del 31.01.2017 il proprio Codice di Comportamento provvedendo a periodiche revisioni in relazione al sopravvenire di modifiche normative che rendevano necessario un aggiornamento del testo.

In particolare la delibera ANAC 19 febbraio 2020, n. 177 che ha dettato Linee guida volte a orientare e sostenere le amministrazioni nella predisposizione di nuovi codici di comportamento ha reso necessario l'avvio di una attività di revisione del Codice di Comportamento che, previa consultazione della bozza pubblicata sul sito istituzionale sarà oggetto di approvazione e successiva diffusione nel corso del 2021.

Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel presente P.T.P.C.T. si sottolineano le previsioni dettate dal Codice di comportamento con specifico riferimento all'ambito soggettivo di applicazione.

Codice etico

Al fine di rendere evidente nei confronti degli stakeholder e consolidare all'interno della Federazione sia nell'ambito di ciascun Ente che nei rapporti tra gli Enti federati, i principi etici che animano l'intera Organizzazione, ACI, su proposta del Collegio dei Probiviri, ha approvato il Codice Etico della Federazione

L'approvazione del Codice Etico, quale documento distinto ed autonomo rispetto al Codice di Comportamento, rende evidente l'impegno di tradurre in termini vincolanti per tutte le componenti della Federazione il rispetto dei principi etici che, ove non formalizzati in un corpo regolamentare, non configurerebbero obblighi e sarebbero privi di un sistema sanzionatorio nelle ipotesi di violazione.

In tal senso ACI ha anticipato le indicazioni espresse da ANAC nel PNA 2019 in cui si fa esplicito riferimento alla necessità di dare autonomo e distinto rilievo ai codici etici che hanno una dimensione valoriale e fissano doveri ulteriori e diversi da quelli definiti nei codici di comportamento.

Il Whistleblowing

Il Whistleblower è il lavoratore che rileva e segnala una possibile frode, un atto di *mala administration* o un comportamento che possa danneggiare l'Amministrazione anche in termini reputazionali, i cittadini, gli utenti, i colleghi.

Da subito è stato avviato un sistema che garantisce il pieno rispetto di tutti i diritti normativamente riconosciuti al whistleblower attraverso la predisposizione di una procedura che assicura l'anonimato del segnalante, la cui identità potrà essere rivelata solo in presenza dei presupposti normativamente definiti.

La piattaforma in linea con le indicazioni A.N.A.C. e con le modifiche normative intervenute a fine 2017 che hanno integrato la disciplina dettata dall'art. 54 - bis del d. lgs 165/2001, utilizza un protocollo di crittografia che garantisce il trasferimento di dati riservati nel rispetto dell'anonimato.

Il codice identificativo univoco - ottenuto a seguito della segnalazione - consente al segnalante di "dialogare" in modo anonimo e personalizzato.

Il sistema coniuga il requisito imprescindibile della riservatezza e garanzia dell'anonimato con quello di accessibilità e sicurezza tramite:

- 1) la non rintracciabilità del segnalante;
- 2) la presenza di un protocollo informatico sicuro;
- 3) l'indirizzo di posta elettronica del segnalante criptato e nascosto agli amministratori del sistema;

L'identità del segnalante non è rivelata e non può in alcun modo essere identificata da chi riceve la segnalazione; quest'ultima inoltre è sottratta al diritto d'accesso.

In caso di segnalazioni ricevute, il R.P.C.T. può acquisire direttamente atti e documenti o svolgere audizioni di dipendenti nella misura in cui ciò consenta di avere una più chiara ricostruzione dei fatti oggetto della segnalazione.

Al fine di contemperare la necessità di assicurare l'attuazione della normativa posta a tutela dei segnalanti con la complessità organizzativa che caratterizza il mondo della Federazione che raccoglie più di cento Automobile Club, la procedura di gestione informatizzata delle segnalazioni per i dipendenti degli Automobile Club individua, quali destinatari delle segnalazioni, i Direttori Compartimentali ACI designati dal sistema di prevenzione quali Referenti del RPCT, con attribuzione agli stessi di un'area geografica di riferimento diversa

da quella di competenza amministrativa . Le funzioni del Referente in caso di ricevimento di segnalazione sono le medesime del Responsabile Anticorruzione.

Data Protection Officer

- In materia di protezione dei dati personali relativi alle persone fisiche si incrociano almeno tre diversi ambiti normativi:
- Trasparenza: d.lgs. 33/2013 e s.m.i.
- Pubblicità legale e accesso agli atti: legge 241/1990 e art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n.69.
- Protezione dei dati personali:
 - Regolamento UE 2016/679 (GDPR), successivamente aggiornato alle rettifiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 127 del 23 maggio 2018;
 - d.lgs. 196/2003 e s.m.i.;
 - Manuale RPD-Responsabile Protezione Dati, approvato dalla Commissione europea, luglio 2019.

A tale disciplina, si aggiunge la considerazione su come l’azione regolatrice, nei due decenni passati, è stata caratterizzata da approcci basati sulla capacità di autoanalisi ed autovalutazione delle organizzazioni ancorché facenti parte di un contesto esterno allargato ai cittadini, al mercato, ai media (i cosiddetti stakeholder). Il d.lgs. 231/2001 e il d.lgs. 81/2008, L. 190/2012 sono solo alcuni esempi di esortazione del legislatore ad approfondire la conoscenza dei processi interni alle organizzazioni.

L’invito del legislatore è, soprattutto, sempre e comunque quello di valutare i rischi: rischi di responsabilità delle organizzazioni, rischi per la salute dei lavoratori, rischi di corruzione, rischi per i diritti e le libertà degli interessati.

In tale ottica, l’approccio basato sul rischio permea l’intera logica applicativa del GDPR e conduce il Titolare a dover considerare “rischioso” per l’interessato qualsiasi trattamento di dati personali al quale sia applicabile il GDPR. Per tale ragione, la consapevolezza che chi tratta dati personali in qualità di Titolare del trattamento espone l’interessato a potenziali rischi, è il punto di partenza per un corretto recepimento dei principi fondanti del GDPR. Tra questi, l’accountability e la privacy by design e by default sono principi inderogabili di riferimento del Titolare del trattamento per l’adozione di misure e cautele che consentono di trattare i dati personali limitando il più possibile i rischi per gli interessati.

L’approccio basato sul rischio, dunque, può tradursi come l’analisi preventiva del contesto del trattamento, del grado di probabilità e di gravità dei potenziali rischi ai quali è esposto

l'interessato e, di conseguenza, la predisposizione di piani d'azione volti a limitare il verificarsi degli eventi a rischio. Si tratta, pertanto, di un processo di autovalutazione, all'esito del quale il Titolare deve adottare le cautele e le misure che risultino (e che ritiene) più idonee a tutelare e proteggere gli interessati e i relativi dati personali.

Un simile approccio non può che determinare il superamento del concetto di misure “minime di sicurezza” della precedente disciplina, che, in molti casi, aveva ingenerato nei Titolari la percezione che la sola conformità alla normativa fosse elemento sufficiente e la tutela dei dati personali potesse essere conseguita mediante adempimenti meramente formali, scollegati dallo specifico contesto di trattamento e replicati con modelli.

Al riguardo, lo schema di PNA 2019 richiama l'attività di consulenza che il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) svolge a supporto dell'Ente nell'ambito dei compiti attribuiti dal Regolamento (art.39) tanto per i trattamenti eseguiti da questo in qualità di Titolare, quanto per i trattamenti effettuati come Responsabile per conto di altro Titolare o Responsabile.

Con particolare riferimento alla valutazione dei rischi connessi alle attività di trattamento, la figura del DPO soccorre, qualora richiesto, nell'esame della valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali, la cui esecuzione è necessaria per tutti i trattamenti in capo al Titolare, fornendo il proprio parere, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità degli stessi nonché delle misure di mitigazione applicate.

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali designato da AC..... è la stessa persona individuata quale RPCT di ACI; la scelta di far convergere entrambi i ruoli in un unico soggetto di alto profilo, è stata determinata dalla precisa volontà di voler garantire da un lato, la migliore applicazione del regime normativo relativo al trattamento dei dati personali e, dall'altro, la rispondenza alla normativa “privacy” dei documenti soggetti a pubblicazione secondo gli obblighi derivanti dal Decreto Trasparenza.

A tutta la Federazione nel triennio verranno erogate specifiche sessioni info-formative per assicurare al meglio la gestione dei dati personali a tutela dei diritti degli interessati.

Si evidenzia che, a tale proposito, l'ANAC ha chiarito che *“l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati”*. Precisa inoltre che *“nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o*

documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”.

ALTRE INIZIATIVE

Il sistema di prevenzione della corruzione pone particolare attenzione nella gestione e monitoraggio delle aree di attività che evidenziano rischi specifici prevedendo l’attivazione di una serie di misure ad hoc che assumono un rilievo prioritario per un approccio sistemico ed impongono il coinvolgimento coerente di tutto l’Ente.

Conflitto di interessi

ACI ha scelto di dedicare particolare attenzione all’accertamento della sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziali, nell’intento di contrastare il verificarsi di possibili, ipotetiche situazioni di rischio di corruzione.

Non solo, pertanto, situazioni palesi di conflitto di interessi reale e concreto ma anche situazioni di potenziale conflitto idonee ad incidere sull’imparzialità amministrativa e, ancora, situazioni di conflitto non limitate ad una tipologia di atti ma generalizzate e permanenti direttamente connesse alle posizioni ricoperte ed alle funzioni attribuite.

A tal fine ACI..... chiede ad ogni dipendente al momento dell’assunzione a qualsiasi titolo o ancora nelle ipotesi di assegnazione ad altre attività che presentino un possibile rischio corruzione (come tali mappate e “pesate” all’interno del Piano), di verificare e dichiarare l’eventuale sussistenza di situazioni di “conflitto percepito”.

In particolare il dipendente, ai sensi di quanto previsto dal Codice di comportamento dell’Ente, deve astenersi dallo svolgere l’attività di ufficio in ogni ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, di carattere personale, o relativo al coniuge, parenti o affini e deve segnalare la propria situazione al dirigente utilizzando il modulo allegato al Codice stesso.

Anche i Responsabili del procedimento devono astenersi in caso di conflitto di interesse, segnalando tale situazione di conflitto ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.. In tali casi l’astensione deve riguardare tutti gli atti del procedimento di competenza del funzionario interessato.

Al fine di fronteggiare gli effetti connessi alla sussistenza di una situazione di conflitto - venuta meno la causa del conflitto stesso - il dipendente potrà essere “reintegrato” nella funzione/posizione da cui era stato allontanato dopo un periodo di “raffreddamento” di un anno.

La segnalazione del conflitto di interesse, come sopra richiamato, deve essere indirizzata al Dirigente responsabile, il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione integra un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'azione amministrativa.

Il Dirigente/Funziionario responsabile deve valutare la situazione sottoposta alla sua attenzione e rispondere per iscritto al dipendente-segnalante, sollevandolo dall'incarico oppure diversamente motivando le ragioni che gli consentono di continuare nell'espletamento dell'attività segnalata oppure, da ultimo, individuando specifiche misure comportamentali che rendono compatibile lo svolgimento della prestazione con la situazione rappresentata dal dipendente.

Qualora sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico, questo dovrà essere affidato ad altro dipendente, oppure, in caso di carenza di dipendenti professionalmente idonei, dovrà essere avvocato allo stesso Dirigente.

Con specifico riferimento al possibile conflitto di interessi nelle procedure di affidamento di appalti e concessioni, al fine di assicurare il pieno rispetto delle previsioni di cui all'art. 42 del d.lgs 50/2016 ciascun dipendente ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante il rischio di un possibile conflitto di interessi e di astenersi dal partecipare alla procedura pena la responsabilità disciplinare; analogamente l'operatore economico viene escluso dalla gara quando la sua partecipazione configuri una situazione di conflitto di interessi.

Rotazione del personale

La rotazione del personale costituisce una delle misure di riferimento del sistema ACI di prevenzione e si articola nei due istituti:

- rotazione del personale c.d. ordinaria introdotta come misura di prevenzione della corruzione dall'art. 1, co. 5, lett. b) della l. 190/2012 che opera in via preventiva ed è finalizzata a limitare attraverso l'alternanza nel presidio della posizione lavorativa il consolidarsi di relazioni che possono incidere sulla correttezza della gestione amministrativa;
- rotazione c.d. "straordinaria" prevista dall'art. 16, co. 1, lett. l-quater d.lgs. 165 del 2001 che, operando nei confronti di personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, costituisce misura di carattere successiva al verificarsi di fenomeni corruttivi.

Detta misura è utilizzata per lo sviluppo delle capacità professionali di ciascun dipendente senza determinare inefficienze e malfunzionamenti; essa è pertanto vista come strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane ed è accompagnata e sostenuta anche da percorsi formativi di supporto.

In via generale, il modello organizzativo attuato e la formazione erogata, contribuiscono significativamente ad assicurare l'erogazione dei servizi al cittadino con elevati standard qualitativi anche attraverso una virtuosa rotazione dei dipendenti impegnati nel front office, nelle strutture di medie dimensioni.

E' tuttavia possibile che la ridotta presenza di risorse, renda difficile o addirittura escluda la possibilità di effettuare rotazione.

In tali circostanze si adottano altre misure di natura preventiva che assicurano, di fatto, il conseguimento dei medesimi obiettivi della rotazione, quali la previsione da parte del dirigente di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori ed evitano l'isolamento di certe mansioni avendo cura di favorire la trasparenza "interna" delle attività o ancora l'articolazione delle competenze, c.d. "segregazione delle funzioni".

A tal fine, sono periodicamente attivate sessioni formative anche in house con l'obiettivo di creare sempre più competenze di carattere trasversale e professionalità che possano essere utilizzate in una pluralità di settori operativi.

L'attuazione della rotazione straordinaria si realizza con l'adozione di un provvedimento, adeguatamente motivato, con il quale stabilito che la condotta corruttiva imputata può pregiudicare l'immagine di imparzialità dell'amministrazione viene individuata l'attribuzione di diverso incarico.

Pur non trattandosi di un procedimento sanzionatorio, di carattere disciplinare, deve essere concessa all'interessato la possibilità di contraddittorio, senza, però, che vengano pregiudicate le finalità di immediata adozione di misure di tipo cautelare.

Qualora non sia possibile trovare un ufficio o una mansione di livello corrispondente alla qualifica del dipendente, non possono valere considerazioni sulla soggettiva insostituibilità della persona pertanto, in analogia con quanto previsto dalla legge n. 97/2001, in caso di oggettiva impossibilità, il dipendente è posto in aspettativa o in disponibilità con conservazione del trattamento economico in godimento.

Prevenzione del fenomeno della corruzione nell'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - Pantouflage

L'art. 1, co. 42, lett. 1) della L. 190/2012, ha contemplato l'ipotesi relativa alla cosiddetta "incompatibilità" successiva (pantouflage), introducendo all'art. 53 del d.lgs 165/2011, il co. 16-ter, ove è disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere - nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro - attività lavorativa o

professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Le disposizioni tengono conto dell'esigenza di evitare che lo svolgimento di certe attività/funzioni possa agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli al fine di ottenere incarichi dirigenziali o posizioni assimilate e quindi comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita.

Al riguardo, l'A.N.A.C. ha precisato che i soggetti interessati sono coloro che per il ruolo e la posizione ricoperti nell'amministrazione abbiano avuto il potere di incidere sulla decisione oggetto dell'atto e, quindi, coloro che abbiano esercitato la potestà o il potere negoziale con riguardo allo specifico procedimento o procedura (quali, ad esempio, i dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento). Peraltro, con riferimento ai soggetti muniti di poteri autoritativi e negoziali, l'Autorità ha chiarito che tale definizione è riferita sia a coloro che esercitano concretamente ed effettivamente i poteri sopra descritti, sia ai soggetti che - pur non esercitando tali poteri - sono tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie), che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente.

Tenuto conto della finalità della norma, l'A.N.A.C. ritiene che, nel novero dei poteri autoritativi e negoziali citati nella disposizione *de quo*, possa ricomprendersi anche l'adozione di provvedimenti che producono effetti favorevoli per il destinatario e, quindi, anche atti di autorizzazione, concessione, sovvenzione, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere.

La verifica della corretta applicazione dell'art.53, comma 16-ter del D.lgs.165/2001, secondo le suddette disposizioni è rimessa al RUP.

Il R.P.C.T, non appena venga a conoscenza della violazione del divieto di pantouflage da parte di un ex dipendente, segnalerà detta violazione tempestivamente all'A.N.A.C..

Prevenzione del fenomeno della corruzione nelle procedure di approvvigionamento

La gestione delle procedure di affidamento degli appalti pubblici rappresenta uno degli ambiti di più intensa modernizzazione della pubblica amministrazione, ove la sostenibilità è affrontata non solo in termini di impatto ambientale e sociale ma anche di impatto economico con uno sguardo rivolto alla riduzione dei costi, al mantenimento dei livelli qualitativi, all'ottimizzazione delle procedure di acquisto e alle modalità efficienti di organizzazione e impiego delle nuove tecnologie dell'informazione.

AC..... opera sulla base della programmazione come sistema e pratica per il raggiungimento di obiettivi di razionalizzazione della spesa, nonché semplificazione dei procedimenti attraverso l'aggregazione della domanda ed il rafforzamento del sistema di controllo della spesa.

Contestualmente, anche nell'ottica di migliorare la performance dei buyers dell'Ente, patrimonializzare la conoscenza e migliorare la produttività individuale e collettiva, l'Ente dà tempestiva applicazione agli aggiornamenti normativi e giurisprudenziali che interessano il Codice dei contratti pubblici, le emanate ed emanande Linee Guida ed i relativi aggiornamenti, i decreti di attuazione del Codice.

Procurement

I sistemi di public procurement rappresentano il fenomeno declinato al rispetto delle regole di tutela della concorrenza, innanzitutto di derivazione comunitaria, quale principale strumento di funzionamento dello spazio economico e giuridico europeo; oggi le evoluzioni legislative e attuative impongono un continuo monitoraggio delle modifiche normative, da analizzare all'interno di un quadro di riferimento che si basa sulle invarianti di contesto, quali: le direttive comunitarie, gli appalti per l'innovazione, l'e-procurement, il Piano Triennale AgID, gli strumenti di trasparenza e anticorruzione, le forme di partenariato pubblico-privato, il green public procurement, l'adozione del patto di integrità, la certificazione etica di filiera per le imprese ed il rating etico ecc..

In via prioritaria, considerato il rilevante impatto in termini di prevenzione l'Ente ha ritenuto di dover porre particolare attenzione alla mappatura del ciclo acquisti, mantenendo la scomposizione del processo di affidamento nelle fasi di: programmazione, progettazione della gara, selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione e rendicontazione.

La periodica rilevazione, è tesa all'aggiornamento della mappatura in funzione della individuazione di misure concrete, verificabili ed utili per garantire un'azione di efficace contrasto alla corruzione, in un'ottica di un graduale e continuo miglioramento delle attività realizzate in conformità alla normativa e alle determinazioni dell'A.N.AC.. La fase di rivisitazione delle misure dovrebbe essere impostata avendo cura di contemperare la sostenibilità anche della fase di controllo e di monitoraggio delle stesse in maniera completa.

Tra le misure individuate si richiama l'applicazione della rotazione ordinaria con specifico riferimento alle funzioni di Responsabile unico del procedimento, tuttavia, laddove situazioni di carenze del personale e di criticità non consentono, secondo criteri di ragionevolezza, l'effettuazione della rotazione tra i RUP stante l'esigenza di salvaguardare

funzionalità e attività di elevato contenuto tecnico sono attivati interventi per definire regole e procedure interne di controllo del processo:

- o distinzione delle competenze interne, attribuite a soggetti diversi, nell'ambito dello stesso appalto: istruttorie, adozione decisioni, attuazione delle decisioni prese, effettuazione delle verifiche;
- o definizione delle linee di riporto;
- o esistenza di regole di comportamento;
- o proceduralizzazione delle attività e tracciabilità delle operazioni;
- o motivazione nel provvedimento di nomina del RUP in merito all'impossibilità di ricorrere alla rotazione.

Allo scopo di agevolare la rilevazione e la pubblicazione del programma sul sito del MIT, sono predisposte delle schede da compilare, a cura di ogni responsabile, con indicazione dei dati e degli elementi richiesti nel citato Decreto del MIT n.14/2018 ed, in particolare, l'oggetto, la durata, la data presunta di avvio, il valore economico complessivo dell'appalto, la procedura di scelta ed il riferimento per le informazioni da fornire agli eventuali operatori economici interessati.

Impatto dell'emergenza sanitaria sull'attività negoziale dell'Ente

Uno degli aspetti di maggior interesse per le implicazioni inevitabili connesse allo stato emergenziale da Covid-19, non ancora conclusosi, ha ad oggetto proprio la delicata e controversa disciplina degli appalti e dei contratti pubblici. E' noto infatti che nel corso di questa emergenza vi è stata la necessità ed urgenza di approntare procedure rapide ma, al contempo, efficienti, allentando le disposizioni del Codice degli appalti, volte all'approvvigionamento di beni, servizi e forniture da parte delle Pubbliche Amministrazioni, specie per forniture di dispositivi utili per contenere la diffusione del virus e tutelare il prioritario diritto alla salute dei cittadini.

TABELLA RISCHI

a seguito dell'introduzione della Legge 11 settembre 2020, n. 120
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (*Decreto Semplificazioni*)
(G.U. n. 228 del 14 settembre 2020)

Articolo	Contenuto	Criticità	Rischio eventuale	Misura di prevenzione
1, c. 1	<p>Sottosoglia, tempi affidamento. Fino al 31 dicembre 2021 le stazioni appaltanti devono assegnare gli affidamenti diretti entro due mesi e le procedure negoziate in quattro mesi. Gli sforamenti possono portare al danno erariale per il Rup o</p> <p>all'esclusione dell'impresa in base all'imputazione delle cause del ritardo.</p> <p>Sono fatte salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria</p>	<p>E' la prima volta in assoluto nella normativa degli appalti l'indicazione di un termine per la conclusione del procedimento di gara.</p> <p>La pianificazione o progettazione della documentazione di gara è un aspetto fondamentale. Se si esegue questa parte del processo in modo non corretto, è assolutamente probabile che si verifichino errori e problemi, dunque ritardi.</p>	1) Incompleta predisposizione della documentazione di gara	<p>Progettazione secondo la Determinazione ANAC n. 5 del 6 novembre 2013</p> <p>Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture</p> <p>e secondo</p> <p>le Linee Guida n. 15 recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici».</p> <p>Misura di regolamentazione</p>
1, c.2 e 3	<p>Sottosoglia, procedure semplificate e massimo ribasso. Fino al 31 dicembre 2021 la soglia per gli affidamenti diretti di lavori sale da 40mila a 150mila euro. Per servizi e forniture, inclusi i servizi di progettazione l'importo viene fissato a 75mila euro.</p> <p>Scattano le procedure negoziate senza bando con 5 inviti fino a 350mila euro, 10 inviti da 350mila a un milione di euro e 15 inviti tra 1 milione e 5,35 milioni. L'avvio della procedura negoziata deve essere proceduto da un avviso sul sito Internet dell'ente. L'avviso di aggiudicazione deve contenere anche l'elenco degli invitati, ma la SA non è obbligata a pubblicare un avviso di aggiudicazione per gli appalti sotto i 40mila euro.</p>	<p>1) Creazione di affidamenti di scarso valore economico per rimanere sotto la soglia dell'affidamento diretto, comportando la minore attrattività degli affidamenti, con la conseguenza che sempre meno operatori saranno disposti a partecipare alle gare al di fuori del proprio tradizionale raggio d'azione.</p> <p>2) La mancata previsione della rotazione degli affidamenti può indurre a far partecipare sempre le stesse piccole e medie imprese e</p> <p>si genera un meccanismo con effetti potenzialmente negativi sui rapporti tra stazione appaltante e appaltatori.</p>	<p>1) Eccessivo ricorso a procedure di acquisto diretto in ragione dell'entità della soglia</p> <p>2) Distorsione della concorrenza</p> <p>3) Elusione del principio di rotazione per favorire lo stesso operatore</p>	<p>Il ricorso all'affidamento diretto può essere mitigato con l'adozione di RDO con almeno 5 o.e., con la precisazione che trattasi di affidamento ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett.a), come modificato dalla l. n. 120/20</p> <p>Misura di semplificazione</p> <p>Il ricorso ad elenchi di o.e. agevola il rispetto del principio di rotazione degli inviti.</p> <p>Misura di trasparenza</p>

		<p>3) Le procedure negoziate di cui al comma 2 dell'art. 1, derogano espressamente al principio previsto dall'articolo 36 comma 1 del Codice, limitandolo alla sola rotazione degli inviti (e non anche degli affidamenti).</p> <p>L'inciso "che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate" rischia paradossalmente di generare un effetto bloccante sulle procedure negoziate previste dal Decreto Semplificazioni, perché non si comprende su quale base debba essere applicato. (Regione, Provincia, Comune, sede legale, eventuali sedi secondarie).</p>		<p>L'applicazione del criterio di dislocazione territoriale deve avvenire con precisazione nella determina a contrarre dei criteri di selezione applicati nella procedura e dando atto delle modalità di svolgimento dell'indagine di mercato effettuata.</p> <p>Misura di semplificazione</p>
1, c.3	<p>Criteri di aggiudicazione. La soglia per il massimo ribasso, con esclusione automatica delle offerte anomale (in presenza di 5 o più offerte), sale fino alle soglie comunitarie. Le stazioni appaltanti possono scegliere liberamente se aggiudicare solo sulla base del prezzo o con il criterio dell'offerta più vantaggiosa. Fermo restando l'obbligo di non aggiudicare solo sul prezzo gli appalti relativi a servizi sociali, di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica e i servizi ad alta intensità di manodopera.</p>	<p>1) Per quanto riguarda la scelta del criterio di aggiudicazione, in riferimento alle sole procedure negoziate disciplinate dall'art. 1, co.2, lett. b), il legislatore apparentemente sembra esentare la stazione appaltante dal rendere una motivazione puntuale in ordine al criterio di volta in volta prescelto, salvo l'applicazione di quanto previsto all'art. 95, co. 3, del d.lgs. 50/2016.</p> <p>2) Si pone la questione dell'art. 95, co. 3, del Codice dei Contratti per quanto attiene il valore della soglia per l'applicazione obbligatoria dell'offerta economicamente più vantaggiosa.</p> <p>3) Possibile formazione di contenzioso, attesa la dibattuta applicazione dell'esclusione automatica in caso di assenza di espressa previsione nella <i>lex specialis</i></p>	<p>Non si valutano particolari criticità rispetto al regime già in vigore in caso di affidamento diretto</p>	<p>Previsione di clausole chiare nella documentazione di gara:</p> <p>Occorre motivare la scelta dei presupposti per la scelta dell'uno o dell'altro criterio.</p> <p>Se si adotta il prezzo più basso, necessario ricorso alla clausola di esclusione automatica</p> <p>Misure di regolamentazione</p>

		di gara.		
1, c. 4	Niente garanzia provvisoria. Via l'obbligo della garanzia del 2% per tutti gli appalti sottosoglia, salvo che la stazione appaltante non motivi una scelta diversa. In questo caso però l'importo della garanzia è dimezzato	<p>La motivazione deve tener conto di particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta in ragione delle caratteristiche dell'affidamento a tutela della SA.</p> <p>La norma non chiarisce se l'esenzione attiene anche alla presentazione della dichiarazione di impegno alla costituzione della cauzione definitiva</p>	Redazione della documentazione di gara poco chiara nel senso di produzione o meno della dichiarazione di impegno alla costituzione della cauzione definitiva	<p>Publicazione, tra i documenti posti a base di gara, dello schema di contratto dettagliato che riporta le condizioni contrattuali che vincoleranno l'aggiudicatario</p> <p>Misura di regolamentazione</p>
1, c. 5-bis	Avvisi di aggiudicazione. Cancellato l'obbligo di pubblicare un avviso di aggiudicazione per gli affidamenti diretti sotto i 40mila euro.	<p>Questo adempimento può essere sostituito dalla determina in forma semplificata di cui all'art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016.</p> <p>Detto avviso (o la determina a contrarre in forma semplificata) dovrà riportare l'indicazione dei soggetti invitati, così come previsto dall'art. 1. Comma 2, della Legge 11 settembre 2020 n. 120</p>	<p>Non si evidenzia alcuna criticità:</p> <p>restano anche per questa tipologia di affidamento gli obblighi previsti dalla disciplina sulla trasparenza (art. 1, co. 32, l. 190/2012; art. 23, co.1. e art. 37, co. 1, dlgs. 33/2013; art. 29, co.1, d.lgs. 50/2016)</p>	<p>Publicazione avviso</p> <p>Misura di trasparenza</p>
2, c. 1	<p>Soprasoglia, tempi affidamento. Fino al 31 dicembre 2021, <i>salvo sospensioni dovute</i></p> <p><i>ai ricorsi</i>, le stazioni appaltanti devono assegnare gli affidamenti soprasoglia Ue entro sei mesi dalla data di avvio del procedimento.</p> <p>Gli sforamenti possono portare al <u>danno erariale per il Rup o all'esclusione dell'impresa in base all'imputazione delle cause del ritardo</u></p>	<p>1) Gli effetti del decreto Semplificazioni andranno oltre il 31.12.2021.</p> <p>Si avranno dal 1.1.2022 una pluralità di discipline</p> <p>2) Non è pacifica la natura del termine se da intendersi in termini perentori o ordinatori</p> <p>3) Criticità evidenziate dall'ANAC sulla riduzione dei termini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rischio di eccessiva compressione dei termini con possibile nocimento alla massima partecipazione degli operatori, pur a fronte dell'interesse transfrontaliero 	<p>1) Frammentarietà degli interventi disposti;</p> <p>2) Rischio di eccessiva discrezionalità delle stazioni appaltanti e disorientamento operativo a danno di una reale accelerazione dei processi.</p> <p>3) Individuazione di criteri di partecipazione sproporzionati rispetto ai tempi di presentazione delle offerte.</p>	<p>Indicazioni operative per il periodo di sovrapposizione dei regimi</p> <p>Misura di regolamentazione</p>

		<p>dell'appalto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Possibile violazione del principio di libera concorrenza sancito nel Trattato e richiamato negli indirizzi forniti dalla Commissione Europea con la Comunicazione 2020/C 108 I/01 «sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19» pubblicati in Gazzetta UE 1 aprile 2020. • La Commissione qualifica ragione di estrema urgenza l'emergenza sanitaria che giustifica termini ridotti per l'acquisito di beni e servizi per fronteggiare l'emergenza, ma non come urgenza generalizzata da applicare per tutti contratti e per periodi estesi. <p>4) Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 codice) potrebbe essere incompatibile nel soprasoglia con i termini ridotti</p>		
2, c.2	<p>Soprasoglia, urgenza. Fino al 31dicembre 2021 l'assegnazione degli appalti (lavori, servizi e forniture) incluse le progettazioni deve essere eseguita con i tempi ridotti previsti dalle procedure di urgenza, anche in caso di procedure competitive con negoziazione e dialoghi competitivi.</p> <p>Si applicano i termini ridotti di cui al successivo articolo 8, comma 1, lettera c).</p>	<p>1) Nella motivazione del provvedimento non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti .</p>	<p>Adozione di procedura d'urgenza immotivata per abbreviare il tempo di pubblicazione o giustificare il mancato rispetto dei termini previsti dalla normativa di riferimento</p>	<p>Ricorso a gare telematiche</p> <p>Misura di semplificazione</p>

<p>2, c.3</p>	<p>Soprasoglia, procedura negoziata senza bando per gli appalti anti-crisi. Gli appalti legati al</p> <p>superamento dell'emergenza Covid possono essere affidati con procedura negoziata</p> <p>anche soprasoglia "per ragioni di estrema urgenza" nel caso in cui risulta impossibile</p> <p>rispettare anche i termini abbreviati delle procedure ordinarie. In questo caso però è</p> <p>necessario pubblicare un avviso preventivo di indizione della gara e rispettare il</p> <p>principio di rotazione</p> <p>Presupposti:</p> <p>Impossibilità di rispettare i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie per ragioni di estrema urgenza derivanti: a) dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 b) o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi.</p>	<p>L'art. 63 già prevede già per la sua applicazione l'estrema urgenza.</p> <p>In questo caso si aggiunge un'ulteriore ipotesi per l'affidamento sopra soglia ai sensi dell'art. 63: l'estrema urgenza da Covid.</p> <p>1) Eccessiva discrezionalità per le stazioni appaltanti che comunque restano obbligate a motivare le ragioni dell'impossibilità al rispetto dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie.</p> <p>2) Eccessiva estensione temporale della previsione</p> <p>4) Nelle ipotesi in cui si proceda all'affidamento con procedura negoziata senza bando per motivi di urgenza o all'esecuzione diretta in somma urgenza, la stazione appaltante può dare immediata efficacia al subappalto, eseguendo il controllo del possesso dei requisiti del subappaltatore sulla base di autocertificazione fornita da quest'ultimo;</p>	<p>Adozione di procedura d'urgenza immotivata per abbreviare il tempo di pubblicazione o giustificare il mancato rispetto dei termini previsti dalla normativa di riferimento</p>	<p>Dare adeguata evidenza del nesso di causalità tra situazione di emergenza epidemiologica e urgenza dell'affidamento del servizio.</p> <p>Pubblicazione atti di gara.</p> <p>Misure di trasparenza</p>
<p>2, c.4</p>	<p>LE DEROGHE SPECIALI. Nei casi di cui al co. 3 e negli altri casi previsti al co. 4, le stazioni appaltanti "OPERANO IN DEROGA" ad ogni norma salvo che a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • legge penale • disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.lgs. 159/2011 • vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive UE 2014/24/UE e 2014/25/UE 	<p>1) L'ANAC ha considerato queste deroghe sproporzionate rispetto all'obiettivo di incentivare gli investimenti pubblici.</p> <p>2) Difficoltà interpretative: la scelta di indicare espressamente, tra i limiti inderogabili anche quelli di cui alle direttive UE 24 e 25/2004 pone problemi, atteso che esse contengono</p>	<p>1) Redazione dei documenti di gara con discrasie tra le informazioni contenute nel bando e nella restante documentazione.</p>	<p>L'atto interno di avvio della procedura (determina a contrarre) dà conto delle deroghe adottate</p> <p>Misure di regolamentazione</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • principi di cui agli artt. 30, 34, 42, D.lgs. 50/2016 • disposizioni in materia di subappalto. 	<p>anche disposizioni che sono rimesse alla volontà dei singoli Stati membri (es. controllo tra partecipanti, <i>pantouflage</i>, violazione del divieto di intestazione fiduciaria, norme su disabili e sicurezza sui luoghi di lavoro)</p>		
2, c.5	<p>La Responsabilizzazione del RUP. E' presente un ampliamento delle sue competenze in ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d'opera.</p> <p>Mitigazione della responsabilità erariale ai sensi dell'art. 21 della l. 120/20 che richiede la prova del dolo nell'evento dannoso.</p>	<p>La norma sembra realizzare dunque una modifica sostanziale delle competenze del RUP in deroga alla disciplina codicistica.</p> <p>Il procedimento di gara si compone di fasi endo e sub procedurali la cui durata è spesso sottratta alla disponibilità del RUP (ad es. l'attività della Commissione nella valutazione dell'oevp; il sub procedimento di valutazione dell'anomalia dell'offerta; ecc)</p>	<p>Per il RUP i profili di rischio maggiore sono, in materia di contabilità pubblica sottoposta alla giurisdizione della Corte dei Conti, nelle omissioni ed inerzie, ossia nel caso di "non fare", rispetto a quelli di azione, ossia nel caso di "fare".</p> <p>Schematicamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i danni cagionati da azione: si risponde solo per dolo; - per i danni cagionati da omissione o inerzia: si risponde per colpa grave e dolo. <p>Quindi non solo consapevolezza nella violazione degli obblighi di servizio, ma anche specifica volontà di provocare un danno.</p>	<p>Formazione specifica</p> <p>Misura di formazione</p> <p>Possibilità di prevedere professionisti esterni nel ruolo di supporto al RUP (art. 31, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016), se non vi è adeguata professionalità all'interno della stazione appaltante.</p> <p>Misura di regolamentazione</p>
2, c.6	<p>Rafforzamento regime della Pubblicità.</p> <p>Obbligo di pubblicazione degli atti adottati ai</p>	<p>Nessuna criticità rispetto agli obblighi di pubblicità</p>	<p>I contenuti da pubblicare sono quelli previsti</p>	<p>Pubblicazione degli atti nel sito istituzionale di nella sezione "Bandi di</p>

	<p>sensi dell'art. 2 nella sezione «Amministrazione trasparente» dei siti istituzionali con conseguente applicazione della disciplina di cui al D.lgs. 33/2013 (dunque anche accesso civico semplice)</p> <p>☒ Obblighi pubblicità ex art. 33/2013 anche agli atti di cui all'art. 29, comma 1, codice contratti</p> <p>☒ Ricorso ai contratti secretati in casi di stretta necessità adeguatamente e specificatamente motivati.</p>	<p>precedenti.</p> <p>La materia della pubblicità non è materia derogabile.</p> <p>La conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alla procedura.</p>	<p>dall'Anac nella propria delibera del 28 dicembre 2016</p>	<p>gara e contratti”</p> <p>Misura di trasparenza</p>
3	<p>Verifiche antimafia. Fino al 31 dicembre 2021 viene previsto il rilascio della liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale antimafia, anche quando il controllo riguarda un soggetto non censito.</p> <p>L'informativa liberatoria consente di stipulare i contratti salvo le ulteriori verifiche da completarsi in 60 giorni.</p> <p>Il comma 7 dell'articolo 3 del decreto semplificazioni introduce nel D. Lgs. n. 159/2011 l'art. 83-bis, rubricato “Protocolli di legalità”. Si tratta di strumenti di natura pattizia che ora trovano un fondamento legislativo.</p>	<p>La semplificazione che tale norma apporta è di carattere temporale: una volta consultata la banca dati del Ministero dell'interno non sarà più necessario attendere i tempi ordinari per il completamento delle verifiche prefettizie, anche quando il soggetto risulti non censito.</p> <p>A questo punto la stazione appaltante potrà procedere con la stipula del contratto, ancorché sotto condizione risolutiva, rimanendo fermi gli ulteriori controlli da completarsi entro 60 giorni.</p>	<p>Non si applica alcuna semplificazione, se, a seguito della consultazione della Banca Dati, emergono, nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia, le situazioni previste agli articoli 67 e 84 comma 4 lettere a), b) e c) del D. Lgs. n. 159/2011, perché non verrebbe rilasciata l'informativa liberatoria provvisoria, ma bisognerebbe attendere gli accertamenti prefettizi del caso, secondo le regole tradizionali previste dal D. Lgs. n. 159/2011.</p>	<p>Già adottato l'inserimento nei bandi di gara della clausola di esclusione e di risoluzione del contratto per chi non rispetta il Patto di integrità dell'ACI.</p> <p>Misura di regolamentazione</p>
4, c.1	<p>Stipulazione del contratto. La stipulazione del contratto deve avvenire entro 60 giorni dall'aggiudicazione. Eventuali proroghe concordate con l'aggiudicatario sono ammesse solo "nell'interesse alla sollecita esecuzione del contratto". Eventuali ritardi non possono essere giustificati con la pendenza dei ricorsi e possono essere valutati ai fini della responsabilità erariale e disciplinare dei dirigenti della Pa.</p>	<p>La mancata stipula del contratto in conformità alle disposizioni dell'art. 4, co. 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • deve essere specificamente giustificata e richiama a precise responsabilità erariali e disciplinari il dirigente preposto; • ferma la regola del cd. “stand still” (sostanziale e processuale) ex art. 32, 	<p>Responsabilità espressamente riconosciute in capo ai dirigenti e agli operatori economici coinvolti nei casi in cui l'intempestiva aggiudicazione, stipula e/o esecuzione di contratti pubblici risulti riferibile alla</p>	<p>Le SA possono stipulare contratti di assicurazione a tutela della propria responsabilità civile connessa alla conclusione del contratto e alla prosecuzione o sospensione dello stesso in ragione delle circostanze e dei motivi</p>

	<p>L'art. 4 del Decreto Semplificazioni, a differenza di altre norme contenute nel medesimo provvedimento – che risultano invece assistite da espresse disposizioni di profilo intertemporale – non reca specifiche indicazioni di diritto transitorio per l'applicazione delle suddette norme sostanziali e processuali; in tal senso, occorre dunque far riferimento alla citata previsione generale di cui all'art. 65 del decreto, che ne ha disposto l'entrata in vigore il 17 luglio 2020</p>	<p>commi 9, 10 e 11, del d.lgs. n. 50/2016, non può essere giustificata dalla pendenza di un ricorso giurisdizionale, a meno che il Giudice Amministrativo non abbia disposto la sospensione degli effetti degli atti e dei provvedimenti della procedura di gara o comunque inibito tale sottoscrizione</p>	<p>condotta di siffatti soggetti (cfr. artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, del D.L. n. 76/2020</p>	<p>di cui all'art. 4, co. 1, distinte da quelle del Rup o del Dirigente del Servizio,</p> <p>Misura di regolamentazione</p>
8, c.5	<p>Clausole sociali. Negli appalti sottosoglia diventa obbligatoria l'applicazione delle clausole sociali previste dall'articolo 50 del codice appalti</p>	<p>Modifica “definitiva” per le procedure sottosoglia.</p>	<p>Errata istruttoria in termini di incidenza del costo della manodopera nel contratto ai fini della corretta applicazione della clausola</p>	<p>Il valore del contratto da affidare è individuato sulla base dei metodi di calcolo definiti dalla normativa.</p> <p>Redazione dei capitolati tecnici a cura dei uffici che si occupano dell'esecuzione del servizio e che conoscono le necessità dell'Amministrazione.</p> <p>Misura di regolamentazione</p>
8, c.5	<p>Polizze assicurative. Per gli appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori che posseggono una copertura non sufficiente di adeguare l'importo della polizza al valore dell'appalto</p>	<p>Secondo i termini del nuovo comma 5-bis dell'art. 83 del Codice dei contratti, introdotto dal D.L. n.76/2020 e smi., l'adeguatezza della copertura assicurativa offerta viene valutata sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali posseduta dall'operatore economico; per polizze assicurative di importo inferiore al valore dell'appalto, le stazioni appaltanti possono richiedere che l'offerta sia corredata, a pena di esclusione, dall'impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione.</p>	<p>Non corretta valutazione del possesso del requisito di cui all'art. 83, co.1, lett. b), del d.lgs 50/2016.</p> <p>Insufficiente copertura del rischio derivante da eventuali negligenze compiute dal professionista in corso di esecuzione dell'appalto a danno della SA.</p>	<p>Adozione delle previsioni normative in materia di calcolo del valore dell'appalto, tenuto conto anche dell'eventuale prolungamento del tempo contrattuale.</p> <p>Misura di regolamentazione</p>

Appare doveroso evidenziare che le deroghe connesse all'applicazione delle disposizioni normative recentemente introdotte per fronteggiare l'emergenza pandemica richiedono comunque la presenza di un'adeguata motivazione in ordine al ricorrere dei presupposti di urgenza o emergenza tali da essere incompatibili con i termini delle procedure aperte, ristrette e negoziate in ragione di eventi imprevedibili e non imputabili assolutamente alle amministrazioni aggiudicatrici.

Nondimeno, l'adozione di tali procedure, derogatorie di quelle ordinarie, comportano degli accorgimenti necessari nel rispetto dei principi di salvaguardia della correttezza e legalità delle stesse; certamente, in situazioni emergenziali imprevedute che richiedono il contemperamento di molteplici diritti ed interessi procedure e strumenti più rapidi e più semplici, si presentano idonei a recepire e fronteggiare immediatamente i bisogni della collettività.

Nel porre a carico delle amministrazioni l'obbligo di pubblicità, informazione e trasparenza, si implementa l'accountability degli amministratori e si riduce il rischio corruzione in una delle aree di maggiore rilievo quale la scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi disciplinate dal codice appalti.

L'estensione e l'intensificarsi della crisi epidemiologica ha imposto, in linea con le numerose e successive disposizioni governative e locali, l'assunzione di azioni tempestive, destinate ad avere efficacia sino al termine dello stato emergenziale, orientate alla massima uniformità e caratterizzate da coerenza di comportamenti per assicurare l'espletamento della prestazione lavorativa in modalità agile ed, al contempo, misure volte ad evitare il contagio da Covid-19, contemperando le esigenze di tutela della salute dei cittadini/utenti e cittadini/dipendenti e limitando al massimo ogni spostamento e le occasioni di assembramento. Pertanto, in ottemperanza delle citate disposizioni, l'Ente ha avviato una serie di interventi ed ha adottato precauzioni atte a limitare al massimo la diffusione del contagio ponendo in essere misure a tutela della integrità fisica e psichica del personale dipendente.

La situazione di emergenza sanitaria causata dalla pandemia Covid-19, lo scenario attuale caratterizzato dal perdurare dell'emergenza Covid-19 e dall'adozione di misure urgenti di contrasto e di contenimento e l'adozione del lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa hanno comportato, tra gli altri, effetti di carattere programmatico, organizzativo ed operativo, sull'attività negoziale dell'Ente.

Nello specifico, per il periodo compreso tra marzo 2020 e fino alla conclusione dei contratti in corso, e/o al termine del periodo di emergenza, preso atto della causa di forza maggiore, e in assenza di una specifica clausola contrattuale che regolamenti la fattispecie, il ricorso ai principi generali dell'ordinamento giuridico, nonché al principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto – espressione del dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 della Costituzione – che impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di «*agire in modo da preservare gli interessi dell'altra*» e costituisce un dovere giuridico autonomo a carico delle parti, si è rivelato lo strumento più utile per ricomporre adeguatamente l'alterato equilibrio contrattuale, e rinegoziare l'assetto contrattuale, senza mutare in maniera sostanziale la natura, l'oggetto ed il valore economico del contratto.

Infatti la situazione di emergenza sanitaria causata dalla pandemia di Covid-19 ed i successivi provvedimenti adottati dal Governo, necessitati dalla imprescindibile tutela della salute della popolazione (*c.d. factum principis*), appaiono configurare, per le caratteristiche di impossibilità oggettiva, imprevedibile, assoluta e insuperabile, un'ipotesi di causa di forza maggiore ad effettuare la prestazione da parte dell'operatore economico ed a ricevere la prestazione da parte del committente, indipendentemente dalla volontà dei soggetti obbligati, e quindi senza che possa delinearci, in capo a ciascuna delle due parti, alcun profilo di responsabilità contrattuale per il mancato adempimento.

Prevenzione del fenomeno della corruzione nella gestione del patrimonio

Gli immobili di proprietà dell'Ente vengono prioritariamente utilizzati per il conseguimento delle finalità istituzionali; in tal caso, l'utilizzo, oltre a prevedere le finalità di mantenimento dei beni stessi nelle condizioni ottimali di utilizzo, deve essere supportato da piani di razionalizzazione degli spazi.

Acquisto e locazione di beni immobili di terzi

L'Ente, per le proprie finalità istituzionali, può acquistare o assumere in locazione da terzi sul mercato di riferimento gli immobili da destinare a sede dei propri uffici o per finalità strumentali connesse alla realizzazione di progetti ed iniziative.

Prevenzione del fenomeno della corruzione nella gestione delle entrate e delle spese

Particolare attenzione viene posta alla gestione dei processi rientranti nell'ambito del Ciclo Attivo (incassi, crediti, etc) e del Ciclo Passivo (pagamenti, debiti, etc), in considerazione

del fatto che le attività connesse potrebbero presentare aspetti rilevanti sotto il profilo di possibili rischi di corruzione, quali, in particolare:

- ingiustificato anticipo/ritardo dei pagamenti dovuti ai fornitori rispetto ai termini contrattualmente previsti, così come dei pagamenti dovuti dai clienti a favore dell'Ente, al fine di trarre indebitamente dei vantaggi;
- mancata/errata applicazione delle normative riguardanti la verifica della regolarità contributiva (DURC) e fiscale dei fornitori (cd. verifica "Agenzia delle Entrate - Riscossioni, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n.602/1973), nonché di quella relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. n. 136/2010), ai fini della corretta gestione delle autorizzazioni al pagamento, sia di quelli disposti dalla Sede Centrale, sia di quelli disposti in periferia;
- indebita o irregolare gestione dei fondi in giacenza presso la cassa economale;

Relativamente ai suddetti processi (ciclo passivo e ciclo attivo), nonché a quelli relativi a finanza, bilancio e budget, gestione adempimenti fiscali, fondo cassa economale, in un'ottica di continuo monitoraggio e di miglioramento delle procedure volte alla prevenzione e al controllo del rischio, le misure adottate per prevenire il rischio di corruzione sono riconducibili essenzialmente alle seguenti tipologie:

Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni

L'articolo 35-bis del D.lgs n. 165/2001 prevede che coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice Penale non possono:

- far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- far parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Prevenzione del fenomeno della corruzione nell'attribuzione degli incarichi con riferimento alla presenza di cause di inconferibilità e incompatibilità

AC Taranto pone particolare attenzione al rischio che lo svolgimento di alcune attività possa agevolare la precostituzione di situazioni finalizzate all'ottenimento di specifici incarichi o alla partecipazione, in qualità di Componente, agli Organi dell'Ente e quindi comportare il rischio di un accordo corruttivo per il conseguimento di vantaggi in maniera non lecita.

Pur tuttavia, la gestione delle fattispecie che possono generare cause di inconferibilità e di incompatibilità ai fini dell'attribuzione degli incarichi costituisce elemento di particolare difficoltà applicativa sia per la complessità della disciplina normativa che per le difficoltà legate ai connessi accertamenti.

Per quanto riguarda il primo aspetto emerge il mancato coordinamento normativo, soprattutto sotto il profilo penalistico in merito all'individuazione dei soggetti interni alle amministrazioni interessati dalle diverse norme, ai reati o, ancora, alle conseguenze del procedimento penale sulla durata e sull'ampiezza delle misure interdittive.

Se la condanna anche non definitiva per reati previsti nel Tit. II Capo I del Libro secondo del C.P. che comporta una serie di inconferibilità di incarichi ex art. 35 bis del d.lgs. 165/2001 ha durata illimitata, l'inconferibilità sancita ex l. 39/2013 per i medesimi reati ha durata determinata e graduata; diversi poi sono ancora gli effetti connessi alla disciplina dettata dalla l. 235/2012 a seguito di sentenze penali definitive che prevedono un ampliamento dei reati che ne costituiscono presupposto.

Sotto il secondo profilo mentre l'attività volta all'accertamento di situazioni che possono incidere sulla conferibilità dell'incarico può trovare agevole applicazione ed oggettivo riscontro da parte delle Amministrazioni che detengono le informazioni necessarie sia sotto il profilo della veridicità delle dichiarazioni rese che nel merito delle stesse, sicuramente più complesso risulta l'accertamento per quanto attiene alle cause di incompatibilità.

Su tale ultimo aspetto si rileva, in via preliminare, l'estrema onerosità e difficoltà di poter accertare, per talune fattispecie, la veridicità di quanto dichiarato, vuoi, talvolta, per l'assenza di banche dati di riferimento, vuoi per l'estrema complessità della ricerca che può risultare in termini comparativi, eccessivamente onerosa rispetto al conseguimento dell'obiettivo di prevenzione che potrebbe, tra l'altro, essere fondata, secondo quanto indicato dall'ANAC anche su "fatti notori comunque acquisiti".

Nella specie occorre pertanto far riferimento al più generale dovere di accertare, nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione, i requisiti necessari alla nomina.

Pur in questo contesto di complessità organizzativa AC Taranto ha inteso dare la più ampia attuazione alla disciplina normativa creando specifici e distinti processi organizzativi strutturati per la gestione e verifica - secondo le linee dettate da A.N.A.C. con delibera 833/2016 - delle dichiarazioni in parola con riferimento alle nomine a carattere elettivo del Consiglio Direttivo e del Presidente.

Il Soggetto che conferisce l'incarico o la struttura di supporto al processo elettivo procedono all'acquisizione, da parte del soggetto interessato, di specifica dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al D. Lgs n. 39/2013. Quanto precede prima dell'adozione del provvedimento nelle ipotesi di conferimento e nel corso del procedimento elettivo, prima della data di svolgimento delle elezioni, nelle ipotesi di cariche di natura elettiva. Resta cura del Soggetto o della Struttura conferenti l'incarico curare anche la conservazione, la verifica ante conferimento e la pubblicazione contestuale della dichiarazione ex art. 20 c. 3 del d.lgs. 39/2013 unitamente all'atto di conferimento ex art. 14 d.lgs 33/2013.

Le singole Strutture procedono all'acquisizione delle dichiarazioni e degli allegati curricula vitae secondo la modulistica concordata con il R.P.C.T. al fine di assicurare la piena coerenza delle stesse con il rispetto della disciplina normativa e le indicazioni espresse da A.N.A.C.

In particolare, la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese compete al Direttore per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo; poiché il Presidente è, da Statuto, Componente dell'Assemblea di ACI è rimessa in capo al Direttore anche la verifica delle dichiarazioni rese dal Presidente quale Componente dell'Assemblea di ACI.

Con cadenza annuale, nel corso di svolgimento dell'incarico, le predette strutture/soggetti, procedono all'acquisizione e relativa gestione delle dichiarazioni di permanenza dell'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui al D. Lgs n.39/2013, rese dai soggetti destinatari degli incarichi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Prevenzione del fenomeno della corruzione nell'esercizio di incarichi conferiti da altra amministrazione.

Il Direttore, previa adeguata istruzione valuta le istanze di autorizzazione considerando tutti i profili di conflitto di interesse, anche potenziali, tenendo altresì presente che, talvolta, lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali costituisce per il dipendente un'opportunità di arricchimento con ritorni positivi nello svolgimento dell'attività ordinaria.

In applicazione della disciplina di cui all'articolo 53 del D. Lgs n. 165/2001 il dipendente non è soggetto al regime delle autorizzazioni per l'espletamento degli incarichi indicati al c. 6 da lett. a) sino a lett. f bis) della predetta disposizione normativa.

Al fine di consentire al R.P.C.T. di monitorare il rispetto delle previsioni sopra indicate e di verificarne l'efficacia in termini di prevenzione della corruzione nell'ambito dell'Ente, il Direttore è tenuto a predisporre un report con cadenza annuale con l'indicazione delle richieste pervenute, del contenuto dell'incarico, delle autorizzazioni concesse e di quelle negate.

Prevenzione del fenomeno della corruzione nei rapporti con società di diritto privato in controllo pubblico, enti pubblici economici, altre società ed enti di diritto privato partecipati.

Recenti interventi legislativi hanno introdotto una specifica disciplina dei rapporti tra amministrazioni pubbliche ed enti di diritto privato (società, associazioni, fondazioni) partecipate o controllate per evitare che l'esternalizzazione di funzioni, da fattore di incremento di efficienza e razionalizzazione possa tradursi, di fatto, in un moltiplicatore della spesa pubblica ed in inefficienza della gestione.

Patti d'integrità

La necessità di ampliare e rafforzare l'ambito di operatività delle misure di prevenzione e di contrasto alle diffuse forme di illegalità nel settore degli appalti pubblici ha portato allo sviluppo e all'adozione di strumenti di carattere pattizio quali i Protocolli di legalità/Patti di integrità; la possibilità è insita nel dettato dell'art. 1, co 17, della Legge 190/2012 che recita *“Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei Protocolli di legalità o nei Patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.”* ed è stata confermata dalla Corte di Giustizia Europea che ha ritenuto i patti d'integrità uno strumento idoneo a rafforzare la parità di trattamento e la trasparenza nell'aggiudicazione degli appalti.

Il Patto costituisce presupposto necessario e condizionante per la partecipazione alle singole procedure e si presenta come uno strumento con il quale le pubbliche amministrazioni elevano le misure volte a prevenire la corruzione in materia di pubblici appalti al fine di assicurare che le imprese che instaurano rapporti economici con le P.A. siano meritevoli di “fiducia”. Esso mira, altresì, a stabilire un complesso di regole di comportamento finalizzate a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti e per il personale dell’Ente impiegato ad ogni livello nell’espletamento delle procedure di affidamento di beni, servizi e lavori e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato.

In ottemperanza al citato dettato normativo AC Taranto ha predisposto ed adottato un “patto di integrità” valido per tutte le procedure di affidamento sopra e sotto soglia comunitaria, allegato al presente Piano, che deve essere inserito negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito con la clausola che il mancato rispetto delle condizioni ivi indicate comporta l’esclusione dalla gara e la risoluzione del contratto nel quale sono contenuti una serie di obblighi che rafforzano comportamenti già doverosi nonché, in caso di violazione, di sanzioni di carattere patrimoniale sino alla risoluzione del contratto o alla estromissione dalla gara.

Il Patto è allegato alla documentazione di gara e l’operatore deve dichiarare di avere preso visione del patto e di accettarne il contenuto.

Nel caso di assenza, si applica l’istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice dei contratti pubblici.

Forme di consultazione

Al fine di accrescere l’efficacia delle politiche dell’Ente in materia di prevenzione della corruzione attraverso l’interazione con gli stakeholder, assume ruolo prioritario anche la realizzazione della giornata della trasparenza quale circostanza privilegiata per dare concreto ascolto alle esigenze degli interlocutori esterni di riferimento.

MONITORAGGIO E SANZIONI

Principi generali

L’attività di monitoraggio delle misure definite costituisce uno strumento insostituibile di verifica dell’effettiva e concreta efficacia del sistema di prevenzione attuato.

Obiettivo del monitoraggio attuato in sede di Piano è verificare se:

- le misure individuate siano adottate;
- le misure adottate perseguano i risultati attesi;

- le procedure adottate siano efficienti;
- le informazioni disponibili siano sufficienti per il risk assessment;
- la conoscenza delle informazioni acquisite abbia supportato la presa di decisioni;
- il processo di apprendimento possa essere reiterato nei cicli successivi di risk management.

Attraverso il monitoraggio si acquisisce un flusso di informazioni che alimenta un processo continuo di ottimizzazione dell'analisi del catalogo dei rischi e delle connesse misure.

Monitoraggio

L'aggiornamento del Piano effettuato annualmente in applicazione delle previsioni dettate dalla l. 190/2012, tiene conto dell'eventuale individuazione di nuovi rischi non mappati in precedenza, di modifiche legislative, di innovazioni organizzative dei processi, anche in relazione all'affidamento di nuovi compiti e funzioni, di una diversa valutazione dell'approccio al rischio di corruzione nonché infine di nuovi indirizzi dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

In linea con il principio di continuità, che caratterizza il processo di monitoraggio che si alimenta con i feedback continui del processo medesimo, nel corso della vigenza del Piano si opera per rafforzare l'interazione tra le diverse componenti dell'organizzazione per l'approfondimento e l'analisi dei risultati raggiunti, anche al fine di ottimizzare la funzionalità della struttura di monitoraggio.

Le azioni poste in essere, il monitoraggio continuativo e la rendicontazione periodica in ordine alle misure adottate, svolti secondo una prassi che si sta progressivamente consolidando, hanno consentito, non solo di prevenire efficacemente il rischio di corruzione e di illegalità, ma anche di escludere episodi di cattiva amministrazione o di opacità/scarsa trasparenza, grazie anche al favorevole contesto interno e ai segnali di una crescente sensibilità e collaborazione da parte del personale.

Nella sostanza, l'applicazione delle misure sui rischi rilevati consente di verificare che le attività proseguono senza particolari nodi critici e, anzi, in un clima interno di accresciuta sensibilizzazione ai temi della lotta alla corruzione e all'illegalità, che potrà costituire ulteriore volano al miglioramento delle azioni e dei risultati.

Il mancato rispetto delle previsioni contenute nel presente P.T.P.C.T. da parte del personale delle aree di classificazione costituisce illecito disciplinare in applicazione delle previsioni dettate dall'articolo 1 c. 14 L. n. 190/2012.

Ipotesi di responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs n. 165/2001 si configura, inoltre, in occasione del mancato rispetto delle previsioni dettate dagli articoli 16 c. 1 lett. l bis), ter) e quater) e 17 c. 1 lett. e) della predetta disposizione normativa a seguito del mancato controllo sul rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio delle misure idonee a prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione definite nel presente P.T.P.C.T.

Specifiche responsabilità di natura dirigenziale, disciplinare ed amministrativa sono poste a carico del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza in applicazione delle previsioni dettate dall'articolo 1 commi 12 e 14 della L. n. 190/2012.

III SEZIONE - TRASPARENZA ED INTEGRITA'

TRASPARENZA – MISURA PRIVILEGIATA DI PREVENZIONE

Le principali novità

L'art. 1 del d.lgs. n. 33/2013, così come novellato dal d.lgs. 23 giugno 2016, n. 97, previa riaffermazione del **principio generale di trasparenza**, “intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni”, integra la già affermata finalità di “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche” con l'ulteriore scopo di “tutelare i diritti dei cittadini e di promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa”.

Alla trasparenza viene altresì riconosciuto, anche grazie alle modifiche ed integrazioni introdotte dal d.lgs.97/2016, la funzione di atto organizzativo, fondamentale per l'organizzazione, poiché induce ad individuare i flussi dei processi da porre in essere allo scopo di rendere evidente ed efficace l'agire delle amministrazioni.

I giudici costituzionali, intervenuti sulla materia con la sentenza n. 20 del 2019, hanno riconosciuto che i principi di pubblicità e trasparenza trovano riferimento nella costituzione italiana in quanto corollario del principio democratico del buon funzionamento dell'amministrazione .

In sintesi possiamo definire la Trasparenza quale:

- regola per l'organizzazione, per l'attività amministrativa e per la realizzazione di una moderna democrazia;
- mezzo per porre in essere un'azione amministrativa più efficace e conforme ai canoni costituzionali;
- obiettivo a cui tendere, direttamente legato al valore democratico della funzione amministrativa;
- misura per prevenire la corruzione, promuovere l'integrità e la cultura della legalità.

L'ampliamento dei confini della trasparenza, attuato attraverso l'implementazione delle norme e la diffusione da parte di ANAC di atti di indirizzo, ha portato l'Ente ad un cambio di passo culturale. La stringente e puntuale osservanza degli obblighi di trasparenza è diventato strumento privilegiato per evidenziare, anche nei confronti degli *stakeholders*, l'imparzialità e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Una sempre maggiore attenzione viene messa in campo relativamente alla pubblicazione di informazioni e dati che devono rispettare criteri di qualità quali: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità.

La trasparenza costituisce altresì un elemento fondamentale di valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni e del raggiungimento degli obiettivi fissati

La trasparenza in AC Taranto

Ciascuna componente della Federazione ACI fornisce gli specifici contributi di competenza e le informazioni relative alle azioni poste in essere in materia di trasparenza, necessarie a comporre un quadro sistemico, unitario e coerentemente rappresentativo dell'intera Federazione.

L'autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera 11/2013 "In tema dell'applicazione del d.lgs n. 150/2009 all'Automobile Club d'Italia ed agli Automobile Club provinciali" finalizzata all'applicazione dei principi di economicità e del buon andamento della pubblica amministrazione, ha deliberato che "... sulla base della particolare struttura e natura dell'ACI e degli AA.CC. territoriali e alla luce anche della *ratio* che ispira il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 nel suo complesso, appare opportuno che le iniziative e gli adempimenti ivi previsti siano curati dall'ACI, nel senso che alla unicità dell'Organismo indipendente di valutazione, sia per l'ACI che per gli AA.CC. territoriali, si accompagni la redazione, da parte dell'Amministrazione a livello centrale, di un unico piano della performance, con conseguente unicità della relativa relazione, di un unico programma triennale per la trasparenza e l'integrità".

L'attuazione del sistema ACI della trasparenza, pertanto, si sviluppa attraverso un processo complesso ed articolato che coinvolge sia i R.P.C.T. dei singoli Automobile Club che il R.P.C.T. ACI.

La predetta complessità gestionale assume rilievo anche in sede di monitoraggio sul rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni richieste dalla norma sulla trasparenza: il R.P.C.T. dell'ACI e quello di ciascun A.C. sono responsabili del rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente nei rispettivi siti istituzionali, dell'ACI e di ciascun Automobile Club.

Si fa pertanto rinvio alla sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Automobile Club d'Italia raggiungibile al seguente indirizzo:

http://trasparenza.aciinfo.local/laci/la-federazione/amministrazione-trasparente/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html

Si precisa che, per consentire una lettura completa ed esaustiva degli obblighi di pubblicazione cui sono tenuti ACI ed i singoli AA.CC provinciali, per ciascun ente federato è stata elaborata una specifica e distinta tabella - ciascuna delle quali costituisce parte integrante del Piano adottato – che viene pubblicata quale allegato al P.T.P.C.T. del singolo sodalizio.

Nella tabella in parola sono indicati i soggetti competenti in riferimento a specifiche tipologie di dati; gli stessi ne curano la raccolta, l'elaborazione ed infine provvedono alla pubblicazione secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013.

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza.

La connessione fra gli obiettivi di performance e le misure di trasparenza ha trovato conferma nel D.lgs. n. 33/2013, ove è affermato che la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione.

Nel rispetto delle indicazioni espresse dal Sistema di Misurazione e Valutazione delle performance in ACI, l'Assemblea dell'Ente, con la partecipazione di tutti i Presidenti degli Automobile Club Provinciali e locali e su proposta del Presidente dell'ACI, adotta le direttive generali contenenti gli indirizzi strategici, che definiscono le priorità strategiche e costituiscono il quadro di riferimento generale entro il quale la Federazione collocherà i successivi processi di pianificazione delle attività.

In tal senso ACI, individuando tra le proprie linee strategiche quella relativa alla continua ottimizzazione del sistema di prevenzione della corruzione, attuato anche attraverso la trasparenza, rende concreto il coordinamento e l'integrazione tra gli ambiti relativi alla performance, alla trasparenza, all'integrità ed all'anticorruzione.

Il costante impegno degli "attori" della trasparenza vede ciascuno, nel ruolo attribuitogli dal Piano, obbligato al rispetto dei criteri, già indicati in premessa, di qualità, con particolare riguardo ai principi di integrità, aggiornamento, completezza tempestività, accessibilità, comprensibilità, conformità ai documenti originali e indicazione della provenienza; tutto quanto premesso, fermo restando che la pubblicazione deve avvenire nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

La Federazione ACI utilizza per la pubblicazione dei dati uno specifico software certificato che garantisce la piena conformità della sezione "Amministrazione trasparente" alle previsioni in materia di pubblicità e la tracciabilità del processo informativo.

L'output finale del processo, ossia il layout della Sezione Amministrazione Trasparente ed i relativi dati, contenuti nel sito web, vengono mantenuti e conservati secondo il processo di gestione della configurazione previsto dal sistema di qualità, certificato ai sensi delle norme UNI EN ISO.

ACI ha prioritariamente provveduto a definire un proprio sistema organizzativo per rispondere in modo strutturato all'adempimento relativo agli obblighi di trasparenza stabilendo con chiarezza i soggetti coinvolti, il ruolo rivestito nel processo, i compiti e le responsabilità in caso di mancato adempimento.

I collegamenti con il Piano della Performance

Sotto il profilo metodologico il collegamento con il Piano delle Performance si concretizza nella comune matrice qualitativa alla quale tutte le attività dell'Ente fanno riferimento in modo implicito od esplicito nella propria realizzazione.

Il coordinamento e l'integrazione tra gli ambiti relativi alla Performance e quelli relativi alla Trasparenza si caratterizza in sede di assegnazione degli obiettivi di performance organizzativa.

Nel dettaglio, infatti, ciascuna scheda di assegnazione obiettivi prevista nel Piano delle Performance della Federazione per il 2021 fissa specifici obiettivi in materia di prevenzione della corruzione.

Con ciò si dà evidenza concreta del fatto che le misure contenute nel P.T.P.C.T costituiscono obiettivi, inseriti nel Piano della Performance della Federazione, che ciascuna unità organizzativa dovrà raggiungere per conformare l'attività amministrativa alle esigenze di trasparenza e di "accessibilità totale" ai dati dell'Amministrazione.

Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)

L'entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e, il 19 settembre 2018, del D.lgs 10/2018 n. 101, che ha adeguato il codice in materia di protezione dei dati personali, non ha sostanzialmente modificato il regime normativo per il trattamento di tali dati poiché resta fermo il principio che esso è consentito solo se ammesso da norma di legge o di regolamento.

Cionondimeno il dibattito sul tema del bilanciamento tra diritto alla riservatezza dei dati personali e quello al libero accesso alle informazioni è quanto mai vivo. Anche la Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 20 del 2019 si è espressa sul tema del bilanciamento tra diritto alla riservatezza dei dati personali e quello dei cittadini al libero accesso ai dati ed alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ed ha riconosciuto che

entrambi i diritti sono «*contemporaneamente tutelati sia dalla Costituzione che dal diritto europeo, primario e derivato*».

Se quindi il diritto alla riservatezza dei dati personali attiene alla tutela della vita degli individui, di uguale rilievo sono i principi di pubblicità e trasparenza riferiti anche al buon funzionamento delle pubbliche amministrazioni ed ai dati che esse possiedono e controllano.

Rifacendosi quindi all'art' 3 della Costituzione è necessario rispettare i criteri di necessità, proporzionalità, finalità, pertinenza e non eccedenza nell'ostensione dei dati personali pur rispettando gli obblighi di pubblicità previsti dalle norme in materia.

AC Taranto da sempre attento alle norme in materia di protezione dei dati personali, provvede esclusivamente alla pubblicazioni di dati e/o documenti di cui sia prevista la pubblicazione dalle norme in materia di trasparenza. Ha sempre avuto ed avrà cura, conformando la propria azione anche alle nuove disposizioni in materia, di rispettare tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti nell'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 ponendo particolare riguardo ai principi di adeguatezza, pertinenza e non eccedenza applicando la “minimizzazione dei dati”.

Ciascun soggetto titolare dei dati oggetto di pubblicazione, consapevole altresì del ruolo di titolare del trattamento, assicura la completezza, l'esattezza, l'aggiornamento e l'adeguatezza delle informazioni pubblicate.

Coinvolgimento degli stakeholder

Il processo, da tempo avviato ed ormai consolidato, prende le mosse dall'individuazione di dettaglio degli stakeholder (portatori di interessi) afferenti le diverse attività svolte dall'Ente.

Gli stakeholder vengono coinvolti ed invitati a fornire il proprio contributo rispetto all'adozione del P.T.P.C.T..

Tale coinvolgimento viene effettuato, prioritariamente, nel corso della Giornata della Trasparenza durante la quale vengono rendicontati i risultati raggiunti e raccolte eventuali indicazioni di carattere programmatico.

Gli stakeholder inoltre intervengono sempre più attraverso canali telematici, eventi di tipo istituzionale specificamente destinati al confronto con l'Ente, nonché in occasione di incontri squisitamente “tecnici” mirati all'approfondimento di specifiche tematiche gestite dalle strutture competenti per materia.

Con riferimento ad obiettivi strettamente operativi, che vedono il coinvolgimento diretto dei portatori di interesse in merito a loro specifici bisogni, le Strutture dell'Ente collaborano con le numerose associazioni di categoria per garantire la massima attenzione rispetto alle esigenze rappresentate.

La sezione Amministrazione Trasparente del sito web ciò garantisce la massima fruibilità dei dati e consente a tutto il personale di sentirsi costantemente coinvolto nelle politiche di prevenzione dell'Ente e parte attiva del sistema medesimo

Altri canali di comunicazione

L'Ente è presente sul web anche con una pagina Facebook.

Anche quest'anno nel corso dell'evento sono stati presentati la "Relazione ed il Piano della Performance" ed il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza".

Misure di monitoraggio e di vigilanza

Il R.P.C.T. effettua l'attività di monitoraggio e vigilanza sugli obblighi di trasparenza secondo due modalità diverse, l'una preventiva, l'altra consuntiva.

L'attività preventiva assicura alle Strutture responsabili tutti i supporti metodologici quali formazione, consulenza ed assistenza normativa, chiarimenti e supporto sulla procedura, utili a gestire il flusso informativo. L'attività a consuntivo consiste nella verifica del rispetto degli obblighi di inserimento/aggiornamento e della loro tempistica.

Monitoraggio OIV

L'OIV verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel P.T.P.C.T. e quelli indicati nel Piano della Performance.

I soggetti deputati alla misurazione e valutazione della performance, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni ed i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione della performance sia organizzativa che individuale del R.P.C.T.,

L'OIV inoltre, sempre relativamente agli obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza, verifica i contenuti della Relazione annuale del R.P.C.T.

L'Organismo può chiedere al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza le informazioni e i documenti necessari al controllo e può effettuare audizione dei dipendenti. L'organismo riferisce all'A.N.A.C. sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza .

Requisiti di forma

L'aggiornamento della Sezione Amministrazione Trasparente nel sito web AC Taranto è assicurato in coerenza con quanto previsto dalla legge.

Misure per assicurare l'applicazione e l'efficacia degli istituti dell'accesso civico semplice e generalizzato

Il D. lgs. n. 97/2016 ha apportato sostanziali modifiche al D. lgs. n. 33/2013, introducendo, parallelamente all'accesso civico semplice, l'istituto dell'accesso civico generalizzato, che consiste nel diritto di chiunque di accedere, senza obbligo di motivazione e in assenza di titolarità di situazioni giuridiche qualificate, ai dati e ai documenti detenuti dalle PA, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

IV SEZIONE - CONCLUSIONI

RACCORDO CON IL SISTEMA DI PERFORMANCE

Le misure di prevenzione della corruzione programmate in questo Piano divengono in gran parte obiettivi assegnati agli uffici ed a tutti i dipendenti.

Ciò, per un verso, agevola l'individuazione di misure concrete e verificabili e sotto altro profilo rende evidente l'impegno dell'Ente nel costruire un sistema di prevenzione non improntato al mero rispetto delle previsioni normative ma volto a individuare strumenti di prevenzione che concretamente possano aiutare gli operatori nell'attività quotidiana rendendo evidente l'utilità e l'efficacia delle misure di prevenzione individuate.

La pianificazione delle attività dell'Ente si articola e sviluppa attraverso un uso coordinato degli strumenti di programmazione normativamente previsti al fine di rendere concreto un approccio sistemico che assicura coerenza complessiva all'azione dell'Ente garantendo il miglior conseguimento degli obiettivi strategici.

In tal senso le iniziative introdotte dal presente Piano, con particolare riguardo alle misure di prevenzione del rischio, costituiscono uno degli elementi di un concetto di **ciclo integrato** delle performance che interessa gli ambiti relativi a performance, trasparenza, integrità e anticorruzione.

AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C.T.

Il P.T.P.C.T. ha valenza triennale ed è oggetto di aggiornamento annuale nel rispetto delle previsioni dettate dall'articolo 1 c. 8 della L. n. 190/2012.

In sede di aggiornamento annuale si tiene prioritariamente conto dei seguenti elementi :

- eventuali modifiche/integrazioni della disciplina normativa o delle previsioni del P.N.A. in materia di prevenzione della corruzione;
- sopravvenienza di nuove aree/fattori a rischio di corruzione non mappati e quindi non gestiti dal P.T.P.C.T. in essere;
- esiti del monitoraggio delle misure di prevenzione individuate.

E' inoltre cura del Responsabile proporre delle modifiche/aggiornamenti al P.T.P.C.T. qualora dovesse rilevare che nuove circostanze interne o esterne all'Ente potrebbero incidere significativamente sull'efficacia del piano riducendo gli effetti di prevenzione/riduzione del rischio.

L'aggiornamento inoltre si fonda sugli esiti del processo di monitoraggio oggetto di illustrazione in altra sezione del presente piano; la verifica periodica sulle misure di prevenzione al fine di accertarne la concreta efficacia costituisce infatti primo parametro per assicurare in sede di aggiornamento del piano il costante adeguamento delle previsioni alle dinamiche dei flussi operativi in modo da tenere sempre alta la guardia nei confronti dei possibili fenomeni corruttivi.